

220.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 3 – Articolo aggiuntivo 24.020 e subemendamenti) .....	30
Missioni valevoli nella seduta dell'8 novembre 2002 .....	3	(Sezione 4 – Articolo 33, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ...	35
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 5 – Articolo 34 ed emendamenti) .....	56
Corte costituzionale (Annunzio dell'elezione di un giudice) .....	4	(Sezione 6 – Articolo 35, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	57
Ministro dell'economia e delle finanze (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 7 – Articolo 39, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	64
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	(Sezione 8 – Articolo 46, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	69
<b>Disegno di legge n. 3200-bis</b> .....	5	(Sezione 9 – Articolo 47 ) .....	75
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	5	(Sezione 10 – Articolo 27, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	76
(Sezione 2 – Articolo 10, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	5	(Sezione 11 – Articolo 30, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	83

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta dell'8 novembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Tonino Loddo, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Tonino Loddo, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 7 novembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CATANOSO: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in materia di requisiti dei docenti per l'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale » (3362);

FATUZZO: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in materia di accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media » (3363);

ANGELA NAPOLI: « Disposizione concernente l'inizio dell'anno accademico » (3364);

GAMBA ed altri: « Istituzione del Consiglio nazionale degli studenti dell'alta formazione artistica e musicale » (3365);

MESSA ed altri: « Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria » (3366);

BOATO: « Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati » (3367);

TOLOTTI ed altri: « Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati » (3368).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 7 novembre 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1271. — « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2122-bis-B);

S. 1803. — Senatori MARITATI ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3361).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

*II Commissione (Giustizia):*

PISAPIA e BUEMI: « Disposizioni per la sospensione dell'esecuzione del residuo di pena detentiva per reati commessi prima del 31 dicembre 2000 » (3323) *Parere della I Commissione;*

S. 1803. — Senatori MARITATI ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di Liberazione anticipata » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3361) *Parere della I Commissione.*

**Annunzio della elezione di un giudice della Corte costituzionale.**

Il primo presidente della Corte suprema di Cassazione ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che in data 7 novembre 2002 il collegio previsto dal medesimo articolo 2, primo comma, lettera a), ha eletto giudice della Corte costituzionale il dottor Alfio Finocchiaro, in sostituzione del dottor Cesare Ruperto che cesserà dalla carica e dall'esercizio delle funzioni il 2 dicembre 2002 per scadenza del periodo di nomina.

**Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (doc. CLXXXIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE  
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO  
(LEGGE FINANZIARIA 2003) (3200-BIS)**

**(A.C. 3200-bis – Sezione 1)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI**

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti 3.51, 19.212, 24.020, 38.47 e 33.185 della Commissione e sui subemendamenti ad essi riferiti.

**(A.C. 3200-bis – Sezione 2)**

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**CAPO III**

**PROROGHE**

**ART. 10.**

*(Proroghe di agevolazioni  
per il settore agricolo).*

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività produttive, le parole da: « per i periodi d'imposta in corso » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e

per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: « anni dal 1998 al 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 1998 al 2003 »;

b) al comma 5-bis, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2004 ».

3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.

5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001,

n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2003 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

CAPO III

PROROGHE

ART. 10.

*(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il minor gettito derivante dall'anno 2002 alla Regione Valle d'Aosta dall'applicazione del presente comma è assunto a carico dello Stato.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 5.000;

2004: — 5.000;

2005: — 5.000.

**10. 8.** (ex 10. 15.) Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è soppresso.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

◦ **10. 9.** (ex 10. 43.) Marcora, Banti, Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è soppresso.

**Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

◦ **10. 5.** (ex 10. 45.) Volontè, Peretti, Mazzoni, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Il termine di cui all'articolo 7, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, già prorogato con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

◦ **10. 15.** (ex 10. 24.) Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, già prorogato con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

**Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

◦ **10. 6.** (ex 10. 55.) Peretti, Giuseppe Drago, Lotta, Mazzoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, già prorogato con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 150.000;

2004: - 150.000;

2005: - 150.000.

- **10. 16.** (ex 10. 9.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 9, 10, e successive integrazioni, già prorogato con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

- **10. 1.** (ex 10. 3.) Misuraca, Burani Proccaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. All'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: « i fabbricati con destinazione ad usi culturali » sono aggiunte le seguenti: « nonché i parchi e i giardini ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

- 10. 13.** (ex 10. 37.) Colasio, Carra, Bimbi, Fistarol.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al Catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate.

*Conseguentemente all'articolo 50, Tabella A, alla voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 1000;

2004: - 1000;

2005: - 500.

- 10. 102.** (ex XIII. 10. 12.) Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Loddo, Ruggieri, Rava, Rossiello, Franci, Preda, Sedioli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « nei periodi d'imposta 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003 ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2003: — 250.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**10. 10.** (ex 10. 20.) Marcora, Banti, Ruggeri, Potenza, Meduri, Santino Adamo Loddo, Rava, Rossiello, Franci, Sedioli, Preda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « nei periodi d'imposta 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**10. 17.** (ex 10. 54. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « per gli anni 2001, 2002 e 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2001 fino al 2005 ». Le disposizioni di cui al citato articolo 11, comma 1, si applicano, nel triennio 2003-2005, anche a tutti i soggetti

in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali, ed alle imprese, singole o associate, che:

a) gestiscono impianti di pesca;

b) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;

c) gestiscono impianti di acquacoltura o miticoltura in genere;

d) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 5.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

**10. 2.** (ex 10. 26.) Franci, Rava, Marcora, Albertini, Rossiello, Cazzaro, Paola Mariani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche a tutti i soggetti in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali, ed alle imprese, singole o associate, che:

a) gestiscono impianti di pesca;

b) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;

c) gestiscono impianti di acquacoltura o miticoltura in genere;

d) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2003: — 5.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

**10. 3.** (ex 10. 27.) Franci, Rava, Marcora, Albertini, Rossiello, Cazzaro, Preda, Paola Mariani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « per gli anni 2001, 2002 e 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2001 fino al 2005 ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2004: — 5.000;

2005: — 5.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

**10. 4.** (ex 10. 28.) Franci, Rava, Marcora, Albertini, Cazzaro, Preda, Rossiello, Paola Mariani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. All'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppresse le parole da: « In sede di sperimentazione » fino a: « fino a due anni ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**10. 14.** (ex 10. 23.) Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Marcora.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. È rifinanziato per l'anno 2003, l'intervento previsto dall'articolo 129, comma 1, lettera f) della legge 388 del 2000, per la somma di 2,5 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2003: — 2500.

**10. 100.** (ex XIII. 10. 11.) Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Oliverio, Marcora, Loddo, Ruggieri, Banti.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — (Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da qualsiasi forma di utilizzazione a fini di lucro di armi, munizioni, esplosivi di ogni tipo). — 1. È istituito un prelievo speciale sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e da ogni forma di utilizzazione di armi, munizioni, esplosivi di ogni tipo. L'aliquota è fissata nella misura del 25 per cento.

2. Il prelievo di cui al comma 1 non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sull'attività produttiva.

3. L'elusione del prelievo di cui al comma 1 comporta, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al doppio dell'imposta.

4. Sono escluse dall'imposta di cui al comma 1 le armi destinate agli organi di pubblica sicurezza e ai corpi delle forze armate.

5. Il gettito derivante dall'applicazione del comma 1 viene destinato ad un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, finalizzato alla realizzazione di iniziative

culturali per la promozione della pace, della solidarietà tra i popoli e dell'integrazione razziale.

6. Le modalità di definizione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**10. 016.** (ex \*10. 037. e \*10. 038.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Alla tariffa di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, relativamente alla licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati, l'importo annuale della tassa è fissato in 200 euro.

**10. 017-bis.** (ex 10. 086.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Alla tariffa di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.

**10. 018.** (ex 10. 087.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — (Proroghe in materia di accise). — 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabi-

lizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale

periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002 con una riduzione non inferiore a 51,64569 per mille litri;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

- **10. 019.** (*ex* 10. 012 nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Bornacin.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.** — (*Proroghe in materia di accise*). — 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La

disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3

dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003.

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a ciascuna voce nella misura del 5 per cento.*

◦ **10. 020.** (ex 10. 031.) Cusumano, Piscichio, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mastella, Mazzuca Poggiolini.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — (Proroghe in materia di accise). — 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da

ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al

prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

- **10. 021.** (ex \*10. 034. e \*10. 083) Pasetto, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Meduri, Lettieri, Milana, Stradiotto, Molinari, Ruggieri, Fioroni, Iannuzzi.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.** — (Proroghe in materia di accise). — 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

- **10. 022.** (ex 10. 085.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — (Proroghe in materia di accise). — 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo**

◦ **10. 023.** (ex \*10. 039. e \*10. 089) Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2003: — 104.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- ○ **10. 016-bis.** (ex 10. 44.) Olivieri, Abbondanzieri, Manzini, Raffaella Mariani, Quartiani, Lolli, Sabattini, Fistarol, Nigra, Sandi, Panattoni, Rava, Mariotti, Galeazzi, Oliverio, Tolotti, Capitelli.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2003: — 52.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- ○ **10. 017.** (ex 10. 1.) Olivieri, Bressa, Nigra, Realacci, Lusetti, Giachetti, Franci, Marcora, Abbondanzieri, Manzini, Raffaella Mariani, Quartiani, Lolli, Sabattini, Fistarol, Sandi, Panattoni, Rava, Mariotti, Galeazzi, Oliverio, Tolotti, Capitelli, Lettieri, Detomas, Innocenti, Ruggieri, Rusconi, Buffo, Banti, Cialente, Potenza, Carli, Motta, Nieddu, Galeazzi, Di Gioia.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

« 4-bis. Gli oli combustibili, compresa la benzina, sono esenti dall'accisa quando siano destinati all'impiego come carburanti per la pesca nelle acque marittime ed interne ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

- 10. 04.** (ex 10. 068. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Geraci.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2003. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni di litri per la provincia di Trieste ed in 5 milioni di litri per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2003: — 12.000.

- 10. 0107.** (ex 10. 16.) Illy, Damiani, Maran, Lettieri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (*Interventi a sostegno dell'agricoltura*). — 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 178 del 2002, dopo le parole: « ed acqua calda » sono aggiunte le seguenti: « della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « è esteso » è aggiunta la seguente: « esclusivamente ».

3. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole da: « agevolazione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « aiuto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato agli investimenti, regionale o nazionale, approvato dalla Unione europea e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente ovvero realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sui beneficiari di ogni annualità in ogni regione circa l'ammissibilità degli investimenti, vengono effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-septies dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002 che esclusivamente a questo fine comprenderanno per le sole Amministrazioni incaricate

del controlli in oggetto, gli estremi identificativi del beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo ».

4. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 4. Per le imprese agricole di cui al comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'articolo 10, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di Stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale ».

5. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa, nella misura di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. ».

6. All'articolo 55, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché alle cooperative edilizie di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione ».

7. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. All'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole:

« programmi comunitari » sono aggiunti i seguenti periodi: « Le misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno, di cui al presente articolo, sono estese anche al sostegno di attività realizzate da inoccupati e disoccupati organizzati in forma cooperativa, purché residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari. I benefici finanziari di legge, previsti dal comma 4, sono rapportati al numero dei soci partecipanti alla società cooperativa stessa ».

9 Ai maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 5, si provvede tramite le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo di cui all'articolo 6.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**10. 024.** (ex 10. 052.) Morgando, Ruggeri, Loddo, Colasio, Meduri, Lettieri, Molinari, Burtone, Iannuzzi.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — (Interventi a sostegno dell'agricoltura). — 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 178 del 2002, dopo le parole: « ed acqua calda » sono aggiunte le seguenti: « della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « è esteso » è aggiunta la seguente: « esclusivamente ».

3. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole da: « agevolazione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « aiuto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato

agli investimenti, regionale o nazionale, approvato dalla Unione europea e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente ovvero realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sui beneficiari di ogni annualità in ogni regione circa l'ammissibilità degli investimenti, vengono effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-septies dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002 che esclusivamente a questo fine comprenderanno per le sole Amministrazioni incaricate dei controlli in oggetto, gli estremi identificativi dei beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo ».

4. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 4. Per le imprese agricole di cui al comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'articolo 10, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di Stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale ».

5. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 175 milioni di euro;

2004: — 175 milioni di euro;

2005: — 175 milioni di euro.

**10. 025.** (*ex* 10. 064.) Rava, Marcora, Rossiello, Franci, Ruggeri, Sedioli, Benvenuto, Nicola Rossi, Preda, Borrelli, Violante.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole da: « agevolazione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « aiuto ai sensi del contributo di cui al comma 1, qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad aiuto, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato agli investimenti, regionale o nazionale, approvato dalla Unione europea e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente, ovvero qualora realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sui beneficiari di ogni annualità, in ogni Regione, circa l'ammissibilità degli investi-

menti, vengono effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-septies dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che, esclusivamente a questo fine, comprenderanno per le sole amministrazioni incaricate dei controlli in oggetto, gli estremi identificativi dei beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

**10. 05.** (*ex* 10. 046.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 178 del 2002, dopo le parole: « ed acqua calda » sono aggiunte le seguenti: « della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « è esteso » è aggiunta la seguente: « esclusivamente ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**10. 026.** (*ex* 11. 0144.) Buglio, Gambini, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla

legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « ed acqua calda », aggiungere le parole: « della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

**10. 08.** (ex 10. 044.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « è esteso » aggiungere la parola: « esclusivamente ».

◦ **10. 027.** (ex 10. 016.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Villani Miglietta.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « , è esteso » aggiungere la seguente: « esclusivamente ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

◦ **10. 09.** (ex 10. 045.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — (Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura). — 1. All'articolo 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole « e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato » sono soppresse;

c) al comma 5, le parole: « 75 milioni » sono sostituite dalla seguenti: « 50 milioni »;

d) al comma 5, le parole « 55 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**10. 028.** (ex 10. 020.) Alberto Giorgetti, Leo.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — (Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura). — 1. All'articolo 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « , commercializzazione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni. Sono compresi gli investimenti per attività agrituristiche purché connessi, in misura minoritaria, alla produzione agricola »;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 5, le parole: « 155 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 350 milioni ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 390.000;

2004: — 292.500;

2005: — 195.000.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**10. 029.** (ex 10. 063.) Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Capitelli, Violante.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, è sostituito dal seguente:

« 4. Per le imprese agricole di cui al comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'articolo 10, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di Stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale ».

### **Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

**10. 010.** (ex 10. 047.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 è sostituito dal seguente:

« 6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7746,85 di euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'impo-

sta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 7746,85 ma non a 20658,28 di euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle precedenti disposizioni dandone comunicazione per iscritto all'ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione ».

### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

○ **10. 030.** (ex 10. 024.) Marcora, Rava, Preda, Sedioli, Rossiello.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 è sostituito dal seguente:

« 6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7746,85 di euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 7746,85 ma non a 20658,28 di euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati, superati i limiti rispettivamente di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare

alla applicazione delle precedenti disposizioni dandone comunicazione per iscritto all'ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2004: — 12.000;

2005: — 12.000.

- 10. 06. (ex 10. 08. nuova formulazione e 10. 09. nuova formulazione) Marinello, Misuraca, Masini, Romele, Jacini, Ricciuti.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — (Credito d'imposta alle imprese agricole). — 1. All'articolo 7, comma 2, della legge n. 388 del 2000, è aggiunto il seguente periodo: « Il credito è concesso anche alle imprese agricole, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, anche in virtù dell'aumento occupazionale misurato in numero di giornate lavorative ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- 10. 033. (ex 10. 088.) Rava, Preda, Rosiello, Marcora.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — (Disposizioni in materia di consorzi agrari). — 1. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

- 10. 034. (ex 10. 033.) Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggeri.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

- **10. 012.** (ex 10. 049.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — (Modifiche delle aliquote IVA). — 1. Nella Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni al numero 103 dopo le parole: « imprese estrattive » è aggiunta la seguente: « agricole ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 146 del 1980: articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica, (3.1.2.27 — Istituto Nazionale di Statistica - CAP 1680/P), apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 4.500;

2004: — 4.500.

- 10. 035.** (ex 10. 022.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri, Loddo, Capitelli, Violante.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno quindicennali, con decorrenza dagli anni 2003 e 2004 a favore dei seguenti soggetti:

a) Consorzio di bonifica di II grado per il Canale emiliano-romagnolo, per la quota di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004;

b) Ente irriguo umbro-toscano, per la quota di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la presentazione dei progetti al Ministero dell'economia e delle finanze a valere sui limiti d'impegno assegnati ai soggetti indicati al comma 2 della medesima legge è fissato al 31 dicembre 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 7.000;

2004: — 14.000;

2005: — 14.000.

(limiti di impegno)

- 10. 036.** (ex 10. 032. e ex 10. 042.) Sereni, Agostini, Stramaccioni, Giulietti, Bellillo, Sedioli.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: « programmi comunitari » sono aggiunti i seguenti periodi: « Le misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 9-septies, sono estese anche al sostegno di attività realizzate da inoccupati e disoccupati organizzati in forma cooperativa, purché residenti nei territori di cui all'Obiettivo 1 dei programmi comunitari. I benefici finanziari di legge, previsti dal

successivo comma 4, saranno rapportati al numero dei soci partecipanti alla società cooperativa stessa ».

**Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

**10. 013.** (ex 10. 050.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « l'operatività della predetta riserva viene estesa anche a garantire una parziale assicurazione delle partecipazioni di minoranza e temporanee al capitale sociale in cooperative del Mezzogiorno, acquisite da soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge n. 59 del 1992, a fronte di specifici programmi di sviluppo; »

2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) costituiscono priorità nell'utilizzo del Fondo le richieste di intervento, avanzate dai soggetti richiedenti di cui alla presente legge, a fronte di finanziamenti concessi a imprese cooperative e loro consorzi ubicati nel Mezzogiorno per programmi di investimento che prevedono la creazione di occupazione aggiuntiva ».

**Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

**10. 014.** (ex 10. 051.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Nell'ambito dei rifinanziamenti del Foncooper - di cui al Titolo I della legge n. 27 febbraio 1985, n. 49, - eseguiti con leggi finanziarie dello Stato, viene istituito presso la Coopercre-

dito S.p.A., del Gruppo BNL, un « Fondo per lo sviluppo cooperativo », destinato a favorire: la capitalizzazione, l'aggregazione e l'internazionalizzazione delle imprese cooperative del Mezzogiorno.

2. Una quota del Fondo per lo sviluppo cooperativo è destinato a favorire la capitalizzazione delle imprese cooperative del Mezzogiorno. La predetta quota del Fondo può essere così utilizzata, nel rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato alle PMI:

a) per interventi di capitalizzazione, attraverso finanziamenti agevolati tesi a smobilizzare il credito che vanta la società cooperativa nei confronti dei propri soci, a fronte di aumenti di capitale sociale, sottoscritti dai soci stessi, ma non versati; finanziamenti da restituire da parte delle cooperative con trattenute che queste ultime dovranno effettuare o sul corrispettivo, a fronte dei conferimenti dei soci, oppure a fronte del costo del servizio reso ai soci stessi;

b) per interventi di capitalizzazione effettuati da cooperative e consorzi che intendono acquisire una partecipazione di minoranza, in qualità di socio sovventore in cooperative del Mezzogiorno, a fronte di programmi di sviluppo e di programmi diretti a promuovere la delocalizzazione delle imprese verso i territori meridionali previsti dal Patto per l'Italia.

3. Il Ministro delle attività produttive fissa, con proprio decreto, criteri e modalità di concessione delle predette agevolazioni.

4. Una quota del Fondo per lo sviluppo cooperativo è destinato a favorire l'aggregazione delle imprese cooperative del Mezzogiorno.

5. Un successivo decreto ministeriale determina modalità e forme di intervento della quota del Fondo di cui al comma 4, in relazione al manifestarsi dei vari fabbisogni finanziari collegati alle varie tipologie operative di aggregazione che vengono adottate.

6. Una quota del Fondo per lo sviluppo cooperativo, di cui al presente articolo ed

istituito presso la Coopercredito S.p.a, del Gruppo BNL, è destinato ad agevolare il finanziamento delle seguenti operazioni tecniche di internazionalizzazione delle imprese cooperative del Mezzogiorno, per allargare o consolidare la propria posizione nei Paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea, a maggiore potenzialità di sviluppo:

a) agevolazione dei crediti all'esportazione, per consentire alle cooperative del Mezzogiorno esportatrici di prodotti, beni di investimento, di lavori e servizi, di offrire agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a medio-lungo termine, a condizioni di tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti da concorrenti di Paesi dell'area Ocse;

b) favorire la presenza stabile e qualificata delle imprese cooperative, attraverso sedi di rappresentanza, magazzini, *show-room* ed attraverso la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di programmi di penetrazione commerciale;

c) favorire, con finanziamenti agevolati, l'acquisizione di quote di partecipazione, da parte delle imprese cooperative, al capitale sociale di imprese estere dell'Est, che rappresentano sbocchi strategici per le produzioni del Mezzogiorno.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

**10. 015.** (ex 10. 053.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — (Disposizioni a favore dell'agricoltura di montagna). — 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, conduttori di aziende agricole ubicate nei comuni montani, regolarmente iscritti alla gestione dell'INPS concernente i coltivatori diretti e i coloni e mezzadri (INPS CD/CM), in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei

familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio montano, quali:

a) lavori di manutenzione e realizzazione di viabilità interpodere agricola e forestale;

b) interventi di manutenzione e sistemazione idraulica ed idrogeologica;

c) manutenzione di piccoli corsi d'acqua e di acque superficiali;

d) lavori forestali in genere;

e) sgombero neve;

f) pronto intervento a seguito di calamità naturali;

g) lavori agricoli ordinari, quali potatura, falciatura, trattamenti antiparassitari;

h) lavori di difesa delle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi.

2. I lavori, di cui al comma 1, non possono superare il valore di 26.000 euro annui per singola azienda. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I soggetti di cui al comma 1 conservano la relativa qualifica previdenziale ed assicurativa ad ogni fine ed effetto e mantengono l'iscrizione all'INPS e all'INAIL, in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola.

4. I soggetti di cui al comma 1, con riferimento alle attività di cui al medesimo comma, sono esclusi da qualsiasi forma di contribuzione previdenziale ed assicurativa e dalle connesse prestazioni.

5. I lavori, di cui al comma 1, qualora svolti a favore di enti locali, sono considerati servizi pubblici essenziali, non sono

considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta di qualunque specie e natura.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

7. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1 e 2.

8. I soggetti, di cui al comma 1, possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.

9. All'articolo 27, comma sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: « turistico » sono aggiunte le seguenti: « e agricolo ».

10. La registrazione annuale per gli affitti dei beni agricoli, viene eliminata dopo il primo anno.

11. Decadono dai benefici, di cui al presente articolo, i proprietari di terreni montani che non osservino gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6 e 7.**

**10. 03.** (ex 10. 054.) Caparini, Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Luciano Dussin, Pagliarini, Ercole.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.** — (*Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna*). — 1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con « denominazione di origine » o « indicazione geografica » ai sensi del re-

golamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva « prodotto nella montagna » seguito dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione « prodotto nella montagna » è esente dai diritti annuali di segreteria.

4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 8.**

**10. 039.** (ex 10. 055.) Caparini, Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Sergio Rossi, Polledri, Bricolo.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.** — (*Misure a sostegno dei produttori agricoli e zootecnici*). — 1. I produttori agricoli e zootecnici colpiti dalla straordinaria siccità verificatasi nel corso dell'anno 2002 nel territorio della

Regione siciliana sono esonerati per l'anno fiscale 2002 dagli oneri tributari e contributivi.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**10. 07.** (ex 10. 067.) Finocchiaro, Lumia, Cusumano, Milioto, Burtone.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile, dopo le parole: «dalla stipula del contratto di affitto,» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle società di persone aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**10. 041.** (ex 10. 066.) Alberto Giorgetti, Leo.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 10 gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 10 gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste delle norme di attuazione dell'articolo 2, commi

1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 2.000;

2004: — 2.000;

2005: — 1.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**10. 042.** (ex 10. 077.) Rossiello, Franci, Preda.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. Al fine di favorire la differenziazione multifunzionale delle imprese di pesca, l'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche all'attività di pescaturismo di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 13 aprile 1999, n. 293.

#### **Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 3.**

**10. 043.** (ex 10. 070.) Pecoraro Scanio, Zanella, Lion.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai produttori biologici individuati ai sensi del regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 13 mila euro annui, è corrisposto un credito d'imposta pari al 50 per cento del

totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 10 e 3.**

- **10. 044.** (ex 10. 069.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai produttori biologici individuati ai sensi del regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 25 mila euro annui, è corrisposto un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica.

2. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2. Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 3484;

2004: — 3484;

2005: — 3485.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- **10. 099.** (ex 11. 097.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Franci, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Banti, Ruggieri, Loddo, Meduri Benvenuto, Nicola Rossi, Capitelli, Violante.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 1.000;

2004: — 1.000;

2005: — 500.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

- **10. 045.** (ex 10. 074 nuova formulazione e 10. 081 nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — Lo svolgimento di attività sportive agonistiche e non, in zone agricole, la cui pratica non comporti trasformazioni irreversibili o danni per il territorio, è equiparato alle attività agricole ai fini delle trasformazioni urbanistiche, edilizie, ambientali ed idrogeologiche del territorio. Ai gestori e agli addetti delle predette attività, si applicano le norme previdenziali, assistenziali e fiscali proprie dell'attività agricola.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 75.000;

2004: — 75.000;

2005: — 75.000.

- **10. 046.** (ex 10. 075.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — Lo svolgimento di attività sportive agonistiche e non, in zone agricole, la cui pratica non comporti trasformazioni irreversibili o danni per il territorio, è equiparato alle attività agricole ai fini delle trasformazioni urbanistiche, edilizie, ambientali ed idrogeologiche del territorio. Ai gestori e agli addetti delle predette attività, si applicano le norme previdenziali, assistenziali e fiscali proprie dell'attività agricola.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

- **10. 02.** (ex 10. 078.) Masini, Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Santulli.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — (Unioni nazionali dei produttori). — 1. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle Unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

- 10. 047.** (ex 10. 017. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Villani Miglietta.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — (Fornitura di servizi nel settore agricolo). — 1. Le persone fisiche e le società semplici, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione o la revoca con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 442.

*Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**10. 096.** (ex 11. 035.) Benvenuto, Pistone.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dopo le parole « destinazione agricola » sono aggiunte le seguenti: « in proprietà ovvero ».

**10. 095.** (ex 11. 0136.) Nannicini, Michele Ventura.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni.. Euro 129,11 ».

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto il seguente articolo 15: « Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in

base alla legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni.. Euro 129,11 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

○ **10. 098.** (ex 11. 027.) Alberto Giorgetti, Leo.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni.. Euro 129,11 ».

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto il seguente articolo 15: « Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni.. Euro 129,11 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

○ **10. 097.** (ex 11. 0121.) Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera *f*, è aggiunta la seguente:

« *f-bis*) interventi strutturali e di indennizzo, nonché di prevenzione, per assicurare l'agibilità degli allevamenti ovini in conseguenza di accertata positività ai *test* per l'encefalopatia spongiforme bovina (scrapie): euro 900.000 per l'anno 2003 ».

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta dei seguenti importi:

articolo 129, comma 1, lettera a): — 300.000;

articolo 129, comma 1, lettera b): — 300.000;

articolo 129, comma 1, lettera c): — 300.000.

\* **10. 031.** (ex 10. 015.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Villani Miglietta.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

*f-bis*) interventi strutturali e di indennizzo, nonché di prevenzione, per assicurare l'agibilità degli allevamenti ovini in conseguenza di accertata positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (scrapie): euro 900.000 per l'anno 2003.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta dei seguenti importi:

articolo 129, comma 1, lettera a): — 300.000;

articolo 129, comma 1, lettera b): — 300.000;

articolo 129, comma 1, lettera c): — 300.000.

\* **10. 0100.** (ex XIII. 10. 022.) Franci, Preda, Rossiello, Rava, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Loddo, Ruggieri.

**(A.C. 3200-bis — Sezione 3)**

**ARTICOLO AGGIUNTIVO ALL'ARTICOLO 24 E SUBEMENDAMENTI**

**ART. 24.**

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 24. 020 DELLA COMMISSIONE**

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

**0. 24. 020. 7.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Bolognesi, Castagnetti.

**(Approvato)**

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 1, sostituire il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo con il seguente: il rapporto deve essere a carattere esclusivo.*

**Seguono compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**0. 24. 020. 1.** Russo Sena, Valpiana. Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis terzo periodo sostituire la parola annuale con la seguente: triennale.*

**0. 24. 020. 12.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis terzo periodo sopprimere le parole e consentono la direzione di strutture semplici e complesse.*

**0. 24. 020. 8.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis terzo periodo sostituire le parole da: e il versamento fino alla fine del periodo.*

**Seguono compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

\* **0. 24. 020. 31.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole da: e il versamento fino alla fine del periodo.*

**Seguono compensazione del Gruppo Lega Nord.**

\* **0. 24. 020. 41.** Ercole, Francesca Martini, Cè.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: cinquemila euro con le seguenti: duecentomila euro.*

\* **0. 24. 020. 2.** Russo Spina, Giordano, Valpiana.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 1, sostituire le parole da: cinquemila euro con le seguenti: millecinquecento euro.*

**Seguono compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

**0. 24. 020. 36.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis*

*comma 1, quinto periodo sostituire le parole: cinquemila euro con le seguenti: due-mila euro.*

**Seguono compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

**0. 24. 020. 32.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 1, quinto periodo sostituire le parole: cinquemila euro con le seguenti: due-milacinquecento euro.*

**Seguono compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

**0. 24. 020. 35.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis quinto periodo sostituire le parole: cinquemila euro con le seguenti: tremila euro.*

**Seguono compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

**0. 24. 020. 34.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 1, quinto periodo sostituire le parole: cinquemila euro con le seguenti: tremilacinquecento.*

**Seguono compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

**0. 24. 020. 33.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24. 020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: cinquemila euro, aggiungere le seguenti: deducibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

*Conseguentemente alla Tabella 50 del Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

**0. 24. 024. 6.** Moroni.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, sopprimere il comma 2.*

**\* 0. 24. 020. 3.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis sopprimere il comma 2.*

**\* 0. 24. 020. 9.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis sopprimere il comma 3.*

**0. 24. 020. 10.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis sopprimere il primo, il secondo e il terzo periodo.*

**0. 24. 020. 13.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: può optare fino alla fine del comma con le seguenti: è obbligato all'esclusività del rapporto, pena decadenza dallo stesso.*

**0. 24. 020. 4.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoquaranta giorni.*

**0. 24. 020. 25.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoquaranta giorni.*

**0. 24. 020. 21.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centotrenta giorni.*

**0. 24. 020. 20.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.*

**0. 24. 020. 19.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

**0. 24. 020. 14.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: settanta giorni.*

**0. 24. 020. 15.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centodieci giorni.*

**0. 24. 020. 17.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.*

**0. 24. 020. 16.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: cento giorni.*

**0. 24. 020. 18.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-l'Ulivo.**

**0. 24. 020. 11.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415.*

**0. 24. 020. 42.** Ercole, Francesca Martini, Cè.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.*

**0. 24. 020. 30.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.*

**0. 24. 020. 29.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.*

**0. 24. 020. 28.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis,*

comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

**0. 24. 020. 23.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.*

**0. 24. 020. 24.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.*

**0. 24. 020. 27.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settanta giorni.*

**0. 24. 020. 26.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Bolognesi, Castagnetti.

*All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 4, sopprimere ultimo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**0. 24. 020. 5.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*All'articolo aggiuntivo 24. 020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 febbraio 2001, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, in deroga al divieto di cui all'articolo 39, comma 18-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 448, è ammesso il ricorso all'istituto del *part-time* per i dirigenti sanitari esclusivamente in quei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta. L'azienda ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, incrementabile, in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2 per cento massimo. Le circostanze familiari o sociali per cui è consentito il ricorso all'istituto del *part-time* saranno stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso al *part-time* saranno definiti in base ai criteri concertati nella contrattazione collettiva.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord.**

**0. 24. 020. 40.** Ercole, Francesca Martini, Cè.

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis.

*(Rapporto di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale).*

1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e

a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo. Le due tipologie di rapporto sono, a domanda, tra di loro reversibili, nell'ambito della programmazione annuale aziendale da definire sulla base di indicazioni regionali, e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Il rapporto non esclusivo comporta la perdita della indennità di esclusività ed il versamento all'azienda sanitaria di appartenenza, secondo modalità fissate dall'azienda medesima, di un contributo complessivo annuale pari a cinquemila euro. I titolari del rapporto di lavoro esclusivo non possono svolgere attività libero-professionale *extra-moenia*.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, fermo restando il loro stato giuridico, anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche e private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

3. Gli attuali rapporti di lavoro della dirigenza sanitaria sono trasformati nel nuovo rapporto di lavoro unico e a tempo pieno. Il dirigente può optare per l'esclusività o meno del rapporto. I dirigenti attualmente a rapporto esclusivo lo conservano salvo opzione per il rapporto non esclusivo. Fino alla stipula del primo contratto collettivo di lavoro il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto, a domanda del dirigente interessato, entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale tipo di rapporto nonché optare per il tempo pieno o per l'esclusi-

vità. Il rapporto a tempo definito non consente la direzione di strutture complesse. Il passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno comporta l'indisponibilità di un numero di posti pari al maggior numero di ore che il dirigente sanitario a tempo definito è tenuto a svolgere.

**24. 020.** La Commissione.

**(A.C. 3200-bis - Sezione 4)**

#### ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### CAPO IV

#### INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

#### ART. 33.

*(Razionalizzazione spesa sanitaria).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello

stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.

3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:

a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 2002;

c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio statale, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome del 14 febbraio 2002,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 2002. A tal fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;

d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome.

5. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento »; le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12 per cento »; le parole: « 12,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 16 per cento ».

7. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui al comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonché di accelerare l'informaticizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della Carta medesima ai fini sopra descritti.

8. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3, le parole: « l'anno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni 2002 e 2003 »; al comma 4, le parole: « l'esercizio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « gli esercizi 2002 e 2003 ».

9. Continua ad operare la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

#### EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 33.

##### CAPO IV

#### INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

##### ART. 33.

*(Razionalizzazione spesa sanitaria).*

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**33. 1.** (ex 30. 40.) Russo Spina, Giordano, Valpiana.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 30. — 1. Al fine di ottenere una riduzione della morbidità, il miglioramento

dello stato della salute della popolazione anziana e disabile e la conseguente diminuzione della prevalenza delle condizioni di non autosufficienza, conseguendo la stabilizzazione strutturale della spesa sanitaria attraverso la stabilizzazione del rapporto tra popolazione bisognosa di cure e popolazione in età lavorativa, le prestazioni sociosanitarie caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, persone anziane, *handicap*, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcol e farmaci, patologie per infezioni HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative, e sono incluse tra le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 3-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato e modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, vengono assicurate dalle aziende sanitarie, sono comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, e trovano copertura finanziaria nelle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 includono:

a) nell'ambito dell'assistenza programmata a domicilio, le prestazioni di aiuto infermieristico e di assistenza tutelare alla persona;

b) nell'ambito dell'attività sanitaria e sociosanitaria all'interno di programmi riabilitativi a favore di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi;

c) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di persone anziane, le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo;

d) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie, le prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale;

e) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, le prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi;

f) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di persone anziane, le prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo;

g) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS, le prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in regime residenziale.

3. Le disposizioni non conformi al precedente comma 2 sono abrogate.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**33. 2.** (ex 30. 46.) Russo Spena, Giordano, Valpiana, Luigi Pepe.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 31.000;

2003: — 31.000;

2004: — 31.000.

○ **33. 7.** (ex 30. 12.) Sabattini, Crucianelli, Innocenti, Di Serio D'Antona, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Luigi Pepe, Rava.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 31.000;

2004: — 31.000;

2005: — 31.000.

○ **\*33. 8.** (ex \*30. 82.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 31.000;

2004: — 31.000;

2005: — 31.000.

○ **\*33. 9.** (ex \*30. 75.) Stradiotto, Lusetti, Lettieri, Fioroni, Milana, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi, Meduri.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 31.000;

2004: — 31.000;

2005: — 31.000.

○ **\*33. 10.** (ex \*30. 51.) Maura Cossutta.

*Sopprimere il comma 1.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

○ **33. 4.** (ex 30. 105.) Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Burtone, Mosella, Fioroni, Meduri, Colasio, Iannuzzi, Molinari, Annunziata, Bimbi, Morgando, Cusumano, Frigato, Fistarol.

*Sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- **33. 5.** (\*30. 74. ex \*30. 3. ex \*30. 88.) Michele Ventura, Sabattini, Ruzzante, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Roberto Barbieri, Villetti, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbonanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni, Maurandi, Stradiotto, Vianello, Martella, Cazzaro, Trupia, Sandi, Grotto, Labate, Zanotti, Crucianelli, Di Serio D'Antona, Battaglia, Bolognesi, Capitelli, Rava.

*Sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani**

- **33. 6.** (ex 30. 93.) Pappaterra, Grotto, Bulgarelli.

*Sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

- **33. 84.** (ex 30. 16. ex 30. 36. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Mazzocchi, Losurdo, Catanoso, Migliori, Raisi, Ascierio, Maggi, Saglia, Villani Miglietta, Mazzocchi, Lamorte, Antonio Pepe, Geraci, Franz, Foti, Bornacin, Buontempo.

*Al comma 1, sostituire le parole da: con esclusione fino alla fine del comma 2 con le seguenti: sono esonerati dal pagamento del ticket.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

- 33. 11.** (ex 30. 41.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*Al comma 1, sostituire le parole da: di 50 euro fino alla fine del comma 2 con le seguenti: fino ad un massimo di 50 euro. Le regioni e le province di Trento e Bolzano possono stabilire entro tale limite la misura della partecipazione alla spesa per cure termali dei cittadini non esenti.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- 33. 75.** Maurandi, Sabattini, Crucianelli, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Rava.

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 30 euro.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- 33. 74.** Sabbatini, Crucianelli, Maurandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Rava.

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

- **33. 17.** (ex \*30. 11. ex \*30. 21.) Sabattini, Benvenuto, Crucianelli, Pistone.

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 30.000;

2004: — 30.000;

2005: — 30.000.

- **33. 20.** (ex 30. 47.) Manzini, Bersani, Michele Ventura, Motta.

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

- **33. 73.** Manzini, Bersani, Michele Ventura, Motta.

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

- \* ◦ **33. 12.** (ex \*30. 71. ex \*30. 49.) Burtone, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Labate, Zanotti, Crucianelli, Di Serio D'Antona, Bielli, Ruzzante, Battaglia, Mosella, Fioroni, Bolognesi, Capitelli, Meduri, Colasio, Iannuzzi, Molinari, Ruggeri, Bressa, Annunziata, Rava.

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

- \* ◦ **33. 150.** (ex \*30. 71. e ex \*30. 49.) De Franciscis.

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- **33. 13.** (\*\*30. 98., ex \*\*30. 4. e ex 30. 68.) Cialente, Sabattini, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu,

Quartiani, Ruggia, Crucianelli, Maurandi, Vigni, Bielli, Michele Ventura, Montecchi, Amici, Leoni, Marone, Sereni.

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.*

#### **Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa**

- **33. 100.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Boato.

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani**

- **33. 15.** (ex 30. 54.) Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo.

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani**

- **33. 16.** (ex 30. 92.) Pappaterra, Grotto, Buemi.

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 40 euro.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

- **33. 86.** (ex 30. 161. nuova formulazione, ex 30. 37. nuova formulazione, ex 30. 30. nuova formulazione e ex 1. 167) Alberto Giorgetti, Lisi, Castellani, Ascierio, Ramponi, Landi di Chiavenna, Losurdo, Catanoso, Migliori, Raisi, Ascierio, Maggi, Saglia, Villani Miglietta, Mazzocchi, Lamorte, Antonio Pepe, Geraci, Franz, Foti, Bornacin, Buontempo.

*Sopprimere il comma 2.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**33. 151.** Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona, Bielli, Ruzzante, Burtone, Mosella, Fioroni, Bolognesi, Petrella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al presente comma non si applica ai dipendenti mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore ai due terzi. »

**Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

**33. 19.** (ex 30. 189.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

◦ **33. 23.** (ex 30. 138.) Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona, Bielli, Ruzzante, Burtone, Mosella, Fioroni, Bolognesi, Petrella, Reduzzi.

*Sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Comunisti Italiani**

◦ **33. 24.** (ex 30. 55.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Al comma 4, alinea, sopprimere le parole da: ai fini fino a: e 2005,*

*Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

e) l'istituzione di fondi integrativi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 229 del 1999 per le prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza;

f) monitoraggio dell'attività libero-professionale dei medici ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999;

g) la definizione dei criteri per l'autorizzazione e accreditamento alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**33. 25.** (ex 30. 130.) Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Reduzzi.

*Al comma 4, alinea, sopprimere le parole da: ai fini fino a: e 2005,*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**33. 26.** (ex 30. 128.) Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella.

*Al comma 4, alinea, sostituire le parole da: dell'accesso fino a: 2004 e 2005 con le seguenti: del funzionamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003 e 2004, come determinato ai sensi dell'accordo 8 agosto 2001 e salvo verifica a consuntivo.*

**33. 27.** (ex 30. 69.) Michele Ventura, Montecchi, Marone, Bielli, Sabattini, Amici, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo l'obbligo per i medici di medicina generale di redigere mensilmente un rapporto sulla spesa indotta dalla propria attività prescrittiva*

relativa a medicinali, prestazioni diagnostiche, visite specialistiche e ricoveri ospedalieri, in assenza del quale la ASL di competenza non provvede alla liquidazione delle competenze mensili dovute al singolo medico.

**33. 21.** (ex 30. 24.) Moroni, Nicolosi, Milioto, Craxi, Cossa, Gianni Mancuso, Dorina Bianchi.

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**33. 28.** (ex 30. 70.) Michele Ventura, Montecchi, Marone, Bielli, Sabbatini, Amici, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**33. 29.** (ex 30. 60.) Michele Ventura, Montecchi, Leoni, Marone, Bielli, Sabbatini, Amici, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) al fine dell'abbattimento delle liste di attesa, la definizione entro il 31 marzo 2003 di una disciplina dei criteri dei tempi massimi relativi alle diverse prestazioni specialistiche e diagnostiche che possono intercorrere tra la data della richiesta e la erogazione delle prestazioni. Trascorsi tali termini l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria ponendo il costo a carico dell'azienda sanitaria.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**33. 30.** (ex 30. 132.) Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Reduzzi.

*Al comma 4, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: , senza maggiori oneri a carico del bilancio statale,*

### **Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

◦ **33. 31.** (ex 30. 42.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*Al comma 4, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: , senza maggiori oneri a carico del bilancio statale,*

### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

◦ **33. 32.** (ex 30. 129.) Bindi, Cossutta, Zanella, Battaglia.

*Al comma 4, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole da: , in armonia fino alla fine del periodo.*

### **Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**33. 62.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*Al comma 4, lettera c), sopprimere il secondo periodo.*

**33. 95.** (ex 30. 183. La XII Commissione) Ercole.

*Al comma 4, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: , unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie,*

**33. 96.** (ex 3200-bis.XII.30.13.) Mosella.

*Al comma 4, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: finalità non prioritarie aggiungere le seguenti: nonché tramite assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**33. 33.** (ex 30. 43.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*Al comma 4, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: , con diminuzione delle giornate complessive di degenza.*

**33. 97.** (ex 3200-bis.XII.30.14.) Mosella.

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

◦ **33. 34.** (ex 30. 131.) Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella.

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

◦ **33. 35.** (ex 30. 44.) Russo Spena, Giordano, Valpiana, Reduzzi.

*Sopprimere il comma 5.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani**

◦ ◦ **33. 36.** (ex 30. 139.) Maura Cossutta, Battaglia, Bindi, Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona, Bielli, Ruzzante, Fioroni, Burtone, Mosella, Bolognesi, Bogi, Pistone, Bellillo.

*Sopprimere il comma 5.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

◦ ◦ **33. 37.** (ex 30. 45.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*Sopprimere il comma 5.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Verdi-L'Ulivo**

◦ ◦ **33. 38.** (ex 30. 79.) Zanella, Pecoraro Scanio.

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: « , fino al 31 dicembre 2002, del 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 6 per cento. »

**33. 39.** (ex 30. 156.) Luigi Pepe, Pisicchio, Mastella, Mazzuca, Ostillio, Potenza, Cusumano.

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, al comma 9 aggiungere, in fine, le parole: , rideterminata nella misura del 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2003.*

**33. 22.** (ex 30. 25.) Moroni, Nicolosi, Milito, Craxi, Cossa, Gianni Mancuso, Dorina Bianchi, Luigi Pepe.

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 141.000;

2004: — 141.000;

2005: — 141.000;

◦ **33. 63.** (ex 30. 186.) Moroni, Nicolosi, Milioto, Craxi, Cossa, Gianni Mancuso, Dorina Bianchi.

*Sopprimere il comma 6.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo**

- **33. 40.** (ex 30. 133.) Zanella, Cossutta, Bindi, Labate, Battaglia, Zanotti, Di Serio D'Antona, Bielli, Fioroni, Burstone, Mosella.

*Sopprimere il comma 6.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

- **33. 88.** (ex 30. 166. *nuova formulazione*) Alberto Giorgetti, Lisi, Ghiglia, Delmastro delle Vedove, Giulio Conti, Castellani.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 33. 185. DELLA COMMISSIONE.**

*All'emendamento 33.185. della Commissione, lettera a), sopprimere i commi 6-bis e 6-ter.*

*Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere la lettera b).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

- 0. 33. 185. 1.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*All'emendamento 33.185. della Commissione, lettera a), sopprimere il comma 6-quater.*

- 0. 33. 185. 2.** Ercole, Cè, Francesca Martini.

*All'emendamento 33.185. della Commissione, lettera a), comma 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono soggette alla riduzione di prezzo di cui al decreto ministeriale 27 settembre 2002 le specialità medicinali che sono il risultato o*

attualmente l'oggetto di attività di ricerca o sviluppo condotte dall'Italia, i cui diritti di sfruttamento per l'Unione europea sono detenuti da aziende o gruppi italiani o da filiali italiane di aziende o gruppi esteri.

- 0. 33. 185. 3.** Ercole, Pagliarini, Cè.

*All'emendamento 33.185. della Commissione, lettera b), comma 9, sostituire le parole: 6,80 per cento con le seguenti: 5,80 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

- \* **0. 33. 185. 4.** Ercole, Cè, Francesca Martini.

*All'emendamento 33.185. della Commissione, lettera b), comma 9, sostituire le parole: 6,80 per cento con le seguenti: 5,80 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- \* **0. 33. 185. 5.** Labate, Battaglia, Turco, Bolognesi, Giacco, Zanotti, Di Serio D'Antona, Violante, Fioroni.

*All'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « pari o superiore a lire 200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra euro 103,29 (200.000 lire) e euro 154,94 (300.000 lire) e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154.94 (300.000 lire). Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e pri-

vate, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma.

6-bis. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato. Conseguentemente sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3.

6-ter. La riduzione del prezzo delle specialità medicinali di cui al decreto ministeriale 27 settembre 2002 viene ridefinita nella misura massima del 20 per cento ».

b) sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 e rideterminata nella misura del 7 per cento ».

**33. 185.** (Testo così modificato nel corso della seduta). La Commissione.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « pari o superiore a lire 200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra euro 103,29 (200.000 lire) e euro 154,94 (300.000 lire) e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94 (300.000 lire). Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma. »;

6-bis. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso. Conseguentemente sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3.

*Conseguentemente:*

*al comma 9 aggiungere, in fine, le parole:* , rideterminata nella misura del 5,80 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2003.

*all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 141.000;

2004: — 141.000;

2005: — 141.000;

**33. 64.** (ex 30. 26.) Moroni, Nicolosi, Milioto, Craxi, Cossa, Gianni Mancuso, Dorina Bianchi.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « pari o superiore a lire 200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra euro 103,29 (200.000 lire) e euro 154,94 (300.000 lire) e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94 (300.000 lire). Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma ».

6-bis. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso. Conseguentemente sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3.

*Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:* rideterminata nella misura del 5,80 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

○ **\*33. 41.** (ex \*30. 104.) Fioroni, Giacco, Labate.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « pari o superiore a lire 200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra euro 103,29 (200.000 lire) e euro 154,94 (300.000 lire) e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94 (300.000 lire). Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma ».

6-bis. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso. Conseguentemente sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione CIPE 10 febbraio 2001, n. 3.

*Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* rideterminata nella misura del 5,80 per cento.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

- **33. 90.** (ex 30. 158.) Alberto Giorgetti, La Russa, Giulio Conti.

*Al comma 6, sostituire le parole da:* dalle seguenti: « 9 per cento » *fino alla fine del comma con le seguenti:* dalle seguenti: « 7 per cento »; le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »; le parole « 12,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13 per cento ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

- 33. 98.** (ex 30. 165. nuova formulazione ex 30. 157.) Alberto Giorgetti, Lisi, Gianni Mancuso, Castellani, Ghiglia, Delmastro delle Vedove, Giulio Conti.

*Al comma 6, sostituire le parole da:* dalle seguenti: « 12 per cento » *fino alla fine del comma con le seguenti:* dalle seguenti: « 6 per cento »; le parole: « 12,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento. »

- 33. 99.** (ex 3200-bis. XII. 30. 17.) Mosella.

*Sopprimere il comma 7.*

- 33. 65.** (ex 30. 63.) Michele Ventura, Montecchi, Amici, Leoni, Marone, Bielli, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Al comma 7, sostituire le parole:* e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- \***33. 42.** (ex \*30. 134.) Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Bindi.

*Al comma 7, sostituire le parole:* e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- \***33. 76.** (ex \*30. 179. La XII Commissione) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. 1. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per l'anno 2004 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura del 50 per

cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo.

8-ter. Non concorrono al raggiungimento della percentuale di cui al comma 8-bis gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

**33. 77.** (ex 30. 187.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

*Sopprimere il comma 9.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**33. 92.** (ex 30. 164. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Castellani.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. La riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è dell'otto per cento dal 1° gennaio 2003.

**33. 44.** (ex 30. 64.) Michele Ventura, Montecchi, Amici, Leoni, Marone, Bielli, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio, Labate.

*Al comma 9, premettere le parole: Fino al 31 dicembre 2003.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1**

◦ **33. 45.** (ex 30. 84.) Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

*Al comma 9, premettere le parole: Fino al 31 dicembre 2003.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

◦ **33. 66.** (ex 30. 102.) Dorina Bianchi, Lucchese, Giuseppe Drago.

*Al comma 9, dopo le parole: ad operare aggiungere le seguenti: nell'esercizio finanziario 2003.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

◦ ◦ **33. 67.** (ex 30. 152.) Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Dorina Bianchi.

*Al comma 9, dopo le parole: ad operare aggiungere le seguenti: nell'esercizio finanziario 2003.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

◦ ◦ **33. 93.** (30. 159. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Giulio Conti.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I prodotti farmaceutici rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 2002 purché coperti da brevetto europeo non possono subire riduzioni di prezzo superiori al 3 per cento.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**33. 46.** (ex 30. 188.) Labate, Bielli, Zannotti, Di Serio D'Antona.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

10. La scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata al 31 dicembre 2008.

11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale è stato già corrisposto il contributo di lire quarantamila previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro venticinque a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni.

12. La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvederà alla pubblicazione degli elenchi dei medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno effettuato i versamenti ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A ciascuno di detti medicinali omeopatici sarà attribuito un numero provvisorio di registrazione.

**\*33. 101.** (ex \*30. 73.) Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Valpiana.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

10. La scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata al 31 dicembre 2008.

11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale è stato già corrisposto il contributo di lire quarantamila previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro venticinque a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni.

12. La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute, entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla pubblicazione degli elenchi dei medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno effettuato i versamenti ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A ciascuno di detti medicinali omeopatici sarà attribuito un numero provvisorio di registrazione.

**\*33. 69.** (ex \*30. 148.) Peretti, Liotta, Giuseppe Drago, Lucchese, Mazzoni.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

10. La scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata al 31 dicembre 2006.

11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale è stato già corrisposto il contributo di lire quarantamila previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro venticinque a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni.

12. La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla pubblicazione degli elenchi dei medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno effettuato i versamenti ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A ciascuno di detti medicinali omeopatici sarà attribuito un numero provvisorio di registrazione.

**33. 72.** (ex 30. 113.) Giacco, Labate, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Zanotti, Gambini, Ruzzante.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

10. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differito al 31 dicembre 2008.

11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato già corrisposto il contributo di lire quarantamila previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro venticinque a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera a), annesso al decreto del 22 dicembre 1997.

12. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 11 sarà attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero provvisorio di registrazione.

**33. 43.** *(Testo così modificato nel corso della seduta).* (ex \*30. 83.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Valpiana, Moroni, Massidda, Luigi Pepe, Francesca Martini, Maura Cossutta, Pistone.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

10. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire quarantamila, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:

a) variazioni del confezionamento primario;

b) quantità del contenuto;

c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purché la nuova diluizione sia più alta della precedente;

d) sostituzione di un componente con uno analogo;

e) eliminazione di uno o più componenti;

f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;

g) variazione del nome commerciale;

h) variazione del sito di produzione;

i) variazione del produttore.

11. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi 90 giorni dalla data di notifica.

12. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 40 della legge n. 39 del 2001.

**\*33. 60.** (ex \*30. 89.) Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Valpiana, Maura Cossutta, Pistone.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

10. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire quarantamila, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:

a) variazioni del confezionamento primario;

b) quantità del contenuto;

c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purché la nuova diluizione sia più alta della precedente;

d) sostituzione di un componente con uno analogo;

e) eliminazione di uno o più componenti;

f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;

g) variazione del nome commerciale;

h) variazione del sito di produzione;

i) variazione del produttore.

11. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi 90 giorni dalla data di notifica.

12. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 40 della Legge 39 del 2001.

**\*33. 70.** (ex \*30. 149.) Peretti, Liotta, Giuseppe Drago, Lucchese, Mazzoni.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

10. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire quarantamila, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è richiesta la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:

a) variazioni del confezionamento primario;

b) quantità del contenuto;

c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purché la nuova diluizione sia più alta della precedente;

d) sostituzione di un componente con uno analogo;

e) eliminazione di uno o più componenti;

f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;

g) variazione del nome commerciale;

h) variazione del sito di produzione;

i) variazione del produttore.

11. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi 90 giorni dalla data di notifica.

**33. 102.** (ex 30. 106.) Giacco, Labate, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Zanotti, Gambini, Ruzzante.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 30.000;

2004: — 22.500;

2005: — 15.000.

◦ **33. 47.** (ex 30. 137.) Maura Cossutta, Zanella, Bindi, Labate, Zanotti, D'Antona, Burtone, Fioroni, Mosella, Battaglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapie è

riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 15.000;

2004: — 15.000;

2005: — 15.000.

- \* **33. 48.** (ex 30. 58.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 15.000;

2004: — 15.000;

2005: — 15.000.

- \* **33. 79.** (ex 30. 175. La XII Commissione) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. È previsto uno specifico stanziamento statale per l'anno 2003 pari al 2 per cento del monte retributivo della dirigenza e dell'1,5 per cento del comparto sanitario del Servizio sanitario nazionale per il finanziamento dell'educazione continua in

medicina. Tali percentuali sono incrementate rispettivamente al 2,5 per cento nel 2004 e al 3 per cento nel 2005.

- ◦ **33. 83.** (ex 30. 174. La XII Commissione) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. È previsto uno specifico stanziamento statale per l'anno 2003 pari al 2 per cento del monte retributivo della dirigenza e del 1,5 per cento del comparto sanitario del Servizio sanitario Nazionale per il finanziamento dell'educazione continua in medicina. Tali percentuali sono incrementate rispettivamente al 2,5 per cento nel 2004 al 3 per cento nel 2005.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- ◦ **33. 49.** (ex 30. 141.) Zanella, Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Labate, Zannotti, Di Serio D'Antona, Petrella, Mossella, Fioroni, Burtone, Meduri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Per l'attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al fine di attivare i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, è prevista per ciascun anno 2003, 2004, 2005 una quota pari a 130 milioni di euro come risorsa aggiuntiva al Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 130.000;

2004: — 130.000;

2005: — 130.000.

- \* **33. 78.** (ex 30. 34.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. Per la attuazione della legge n. 368 del 1999, al fine di attivare i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, è prevista per ciascun anno 2003, 2004, 2005 una quota pari a 130 milioni di euro come risorsa aggiuntiva al Fondo del servizio sanitario nazionale di parte corrente.

*Conseguentemente, alla Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 130.000;

2004: — 130.000;

2005: — 130.000.

\* **33. 278.** Di Virgilio, Baiamonte, Minoli Rota, Caminiti, Borriello, Stagno D'Alcontres, Muratori, Pepe, Palumbo, Massidda, Ruzzante, Maura Cossutta, Bimbi, Luigi Pepe, Detomas, Petrella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. In attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

◦ **\*33. 51.** (ex \*30. 56.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. In attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per la materia

attinente l'attivazione dei contratti di formazione dei medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

◦ **\*33. 82.** (ex \*30. 177. La XII Commissione) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. In attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

◦ **33. 52.** (ex 30. 135.) Turco, Zanella, Bindi, Maura Cossutta, Burtone, Meduri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, recante « Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria » sono aggiunte, in fine, le parole: « incrementato per un importo pari a 4 miliardi di euro per il 2003 e 4 miliardi di euro per il 2004 ».

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa**

- **33. 59.** (ex 30. 114.) Bindi, Turco, Cossutta, Zanella, Battaglia, Fioroni, Ruggeri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, recante « Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria » sono aggiunte, in fine, le parole: « incrementato per un importo pari a 4 miliardi di euro per il 2003 e 4 miliardi di euro per il 2004 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- **33. 53.** (ex 30. 48.) Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Burtone, Fioroni, Meduri, Ruggeri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Al quinto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, dopo la parola « concedere » sono aggiunte le seguenti « alle aziende sanitarie territoriali, anche per tutti gli usi di cui al decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 ».

- 33. 103.** (ex 30. 66.) Michele Ventura, Montecchi, Marone, Amici, Leoni, Bielli, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Le disposizioni relative alla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1,

comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.

- 33. 81.** (ex 30. 95.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento CEE n. 1786 del 1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della « protezione complementare » pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea.

- \* **33. 94.** (ex \*30. 162.) Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento CEE n. 1768 del 1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della « protezione complementare » pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea.

- \* **33. 54.** (ex \*30. 85.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Al fine di consentire un più esteso utilizzo degli ambulatori, dei laboratori e delle apparecchiature diagnostiche nelle

strutture del Servizio sanitario nazionale per l'eliminazione delle liste di attesa è stanziata per gli anni 2003, 2004, 2005 la somma di 200 milioni di euro annui da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**33. 55.** (ex 30. 125.) Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Turco, Mosella, Battaglia, Meduri, Molinari.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Al fine di rinnovare le apparecchiature diagnostiche delle strutture del Servizio sanitario nazionale è stanziata per gli anni 2003, 2004, 2005 la somma di 200 milioni di euro annui da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**33. 56.** (ex 30. 112.) Turco, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Buttiglione, Burtone, Meduri, Molinari.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Entro il 31 maggio 2003 la Commissione unica per il farmaco provvede ad individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo *standard* a posologia limitata per l'avvio delle terapie e *standard* che assicurino una copertura terapeutica massimo di 28-40 giorni.

\* **33. 57.** (ex \*30. 143.) Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Zanotti, Di Serio D'Antona, Petrella, Fioroni, Burtone, Mosella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Entro il 31 maggio 2003 la Commissione unica per il farmaco provvede ad individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo *standard* a posologia limitata per l'avvio delle terapie e *standard* che assicurino una copertura terapeutica massimo di 28-40 giorni.

\* **33. 80.** (ex \*30. 172. La XII Commissione) Massida, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Entro il 10 aprile 2003 nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta delle regioni d'intesa con il Ministro della Salute, si provvede, per almeno 1 anno all'avvio della sperimentazione del *budget* di distretto. Ciascuna regione individua, nell'ambito del proprio territorio uno o più distretti, ai quali assegnare in via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti, moltiplicando per la parte di quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere, residenziali, domiciliari, che si presumono indotte dall'attività prescrittiva dei medici di medicina generale, nonché dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.

**33. 58.** (ex 30. 145.) Labate, Bielli, Zanotti, Di Serio D'Antona.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Per consentire all'Istituto Superiore di Sanità di far fronte con le proprie risorse umane ai compiti inerenti il coor-

dinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori di rischio che incidono sulla salute nonché la gestione dei registri nazionali è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni e 500 mila euro per gli anni 2003, 2004, 2005.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**33. 71.** (ex 30. 108.) Labate.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. È autorizzato lo stanziamento annuale di 8.000.000 di euro per il triennio 2003-2005 a favore dell'Istituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

◦ **33. 68.** (ex 30. 146.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. È autorizzato lo stanziamento annuale di 8 milioni di euro per il triennio 2003-2005 a favore dell'Istituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 26 dicembre 2000, n. 388.

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 8.000;

2004: — 8.000;

2005: — 8.000.

◦ **33. 119.** (ex 21. 100). Marras.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Per permettere all'Istituto superiore di sanità di proseguire l'assolvimento dei

compiti di cui all'articolo 92, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con propri dipendenti è autorizzato lo stanziamento annuale di 8 milioni di euro per il triennio 2003-2005.

**Seguono compensazioni Gruppo Misto-Comunisti italiani.**

**33. 120.** (ex 21. 243). Maura Cossutta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », sono reintrodotte tra i livelli essenziali di assistenza le seguenti prestazioni: diatermia ad onde corte e microonde, massoterapia distrettuale, elettroterapia antalgica, ultrasuono terapia, laserterapia antalgica. Tali prestazioni devono intendersi ricomprese tra quelle di cui all'allegato 28, lettera c), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, concernente la « Definizione dei livelli essenziali di assistenza ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

**33. 61.** (ex 30. 99. nuova formulazione) Marras, Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis. — (Deducibilità per spese di cura). — 1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modi-

ficazioni, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) Le spese sostenute direttamente, sino a un massimo 1.500 euro relative a prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare, in strutture diurne o comunità o servizi simili, rese in favore dell'infanzia fino a cinque anni d'età, degli anziani di età superiore a 65 anni e dei soggetti più deboli ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 8 novembre, n. 328, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da cooperative sociali e da altri eventi aventi finalità di assistenza sociale».

### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**33. 01.** (ex 30. 03.) Bolognesi.

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis. — 1. Ai fini della prosecuzione del programma di tutela sanitaria dei consumatori, di cui all'articolo 92, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è attribuita la somma di un milione di euro per l'anno 2003, e un milione di euro per l'anno 2004.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo**

**33. 02.** (ex 30. 010.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(A.C. 3200-bis — Sezione 5)**

### **ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 34.

*(Commissione unica sui dispositivi medici).*

1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del

bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.

2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro della salute e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.

3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

### **EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 34.

*(Commissione unica sui dispositivi medici).*

*Sopprimerlo.*

**\*34. 1.** (ex 31. 8. ex 31.10) Zanella, Pecoraro Scanio, Battaglia.

*Sopprimerlo.*

**\*34. 2.** (ex \*31. 4.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 34. — 1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge è istituita, con decreto del Ministro della salute, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, presso la Conferenza medesima, una Commissione unica sui dispositivi medici, con il compito di aggiornare il repertorio dei medesimi indicando per ognuno di essi le caratteristiche quali quantitativi dei prodotti e i relativi prezzi.

2. La Commissione di cui all'articolo 1 è composta da un numero di membri paritetico nella misura di 16, di cui 8 nominati dalla Regione, 7 dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La Commissione dura in carica un anno e può avvalersi di esperti nazionali e stranieri concordati secondo il programma di attività che la Commissione medesima adotta.

4. Il risultato del lavoro della Commissione può essere utilizzato, con opportuni strumenti informatici, sia per alimentare il portale della Consip, sia i portali regionali relativi agli albi dei fornitori in ciascuna regione, al fine di monitorare costantemente il rapporto qualità-prezzo dei dispositivi medici e con ciò controllare l'andamento della spesa per beni e servizi a livello regionale e centrale.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo**

**34. 3.** (ex 31. 9.) Zanella, Maura Cossutta, Bindi, Turco, Fioroni, Battaglia, Labate.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Con apposito accordo in sede di conferenza Stato-Regioni è istituito il repertorio dei dispositivi medici.

**34. 4.** (ex 31. 5.) Michele Ventura, Montecchi, Bielli, Marone, Amici, Leoni, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Al comma 1, dopo le parole a carico del bilancio dello Stato aggiungere le seguenti:* , delle regioni e degli enti locali.

**34. 5.** (ex 31. 6.) Michele Ventura, Montecchi, Bielli, Marone, Amici, Leoni, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* con l'indicazione del prezzo di riferimento.

**34. 6.** (\* 31. 7.) Michele Ventura, Montecchi, Bielli, Marone, Amici, Leoni, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* con decreto del Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* , sentite le competenti Commissioni parlamentari,

**34. 7.** (ex \*\* 31. 1.) Cuccu, Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

**(Approvato)**

#### **(A.C. 3200-bis – Sezione 6)**

#### **ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 35.

*(Incentivi per la ricerca farmaceutica).*

1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di « premio di prezzo » (*premium price*) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.

2. Il « premio di prezzo » previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base

dei seguenti criteri, nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: *a)* volume annuale assoluto di investimenti produttivi e in ricerca; *b)* numero degli occupati in ricerca; *c)* livelli annuali delle esportazioni; *d)* rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente; *e)* rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente; *f)* numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il *marketing*, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti; *g)* incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità massima del « premio di prezzo » in rapporto al prezzo negoziato vengono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 35.

*(Incentivi per la riforma farmaceutica).*

*Al comma 1, dopo le parole: farmaci innovativi aggiungere le seguenti: destinati alla cura delle malattie rare.*

**35. 6.** (ex 3200-bis. XII. 32. 6.) Mosella.

*Al comma 1, dopo la parola: registrati aggiungere le seguenti: anche inizialmente solo in Italia.*

**35. 8.** (ex 32. 4.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 1, dopo le parole: (premium price) aggiungere le seguenti: non a carico degli utenti e nella percentuale massima del 3 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**35. 1.** (ex 32. 27.) Russo Spena, Giordano.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.*

**\*35. 2.** (ex \*32. 6.) Lusetti, Fioroni.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.*

**\*35. 9.** (ex \*32. 1.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

**(Approvato)**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 0,1 per cento con le seguenti: 1 per cento.*

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani**

○ **35. 3.** (ex 32. 8.) Labate, Maura Cosutta, Zanella, Bindi, Petrella, D'Antona, Zanotti, Mosella, Burtone, Fioroni.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 0,1 per cento con le seguenti: 1 per cento.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

- **35. 10.** (ex 32. 18.) Alberto Giorgetti, La Russa, Giulio Conti.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 0,1 per cento con le seguenti: 0,5 per cento.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

- 35. 4.** (ex 32. 5.) Lusetti, Fioroni.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 0,1 per cento con le seguenti: 0,3 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: -30.600;

2004: -31.800;

2005: -33.000.

- **35. 5.** (ex 32. 22. nuova formulazione) Crosetto, Blasi, Zorzato, Patria, Minoli, Casero.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Viene riconosciuto ai medicinali i cui diritti di sfruttamento per l'Unione europea o per mercato almeno equivalente appartengano ad aziende aventi sede nel territorio italiano o ad aziende appartenenti a Gruppi italiani, frutto o attualmente oggetto di attività di ricerca e/o sviluppo condotte dall'Italia e contenenti almeno un principio attivo coperto da brevetto o che godono di un periodo di protezione dei dati registrativi ai sensi dell'articolo 8 comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a titolo di

« premio di prezzo », l'esonero dall'assoggettamento alla ristrutturazione dell'elenco dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale prevista dall'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178. Conseguentemente, i medicinali interessati resteranno inclusi nella classe *a*) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo vigente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

4. Il « premio di prezzo » previsto dal comma 3 del presente articolo continuerà ad applicarsi, per ciascun medicinale interessato, fino alla scadenza del periodo più lungo fra la copertura brevettuale che tutela il principio attivo e la durata del periodo di protezione dei dati registrativi di cui al precedente comma.

5. Le aziende che beneficiano del « premio di prezzo » previsto dal comma 3 sono tenute ad investire in attività di ricerca e/o sviluppo condotte dall'Italia, per ogni anno solare a partire dal 1o gennaio 2003 e per tutto il periodo di tempo di cui al comma 4, un importo pari alla somma ottenuta moltiplicando, per ciascun medicinale interessato, le unità vendute nell'anno precedente per il 20 per cento della riduzione che avrebbe dovuto essere apportata al prezzo del medicinale stesso per il suo mantenimento nella classe *a*) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in base al decreto del Ministro della Salute di riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178. Le aziende che senza giustificato motivo non effettueranno i suddetti investimenti perderanno, per il medicinale interessato, il beneficio del « premio di prezzo » previsto dal comma 3, e saranno tenute a restituire al Servizio sanitario nazionale l'importo ottenuto mediante l'applicazione del premio di prezzo per l'anno in cui non abbiano raggiunto un investimento pari a quello, sopra indicato, salva l'irrogazione di sanzioni amministrative.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro della salute, sentiti il Ministro per le attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvederà entro il 31 gennaio 2003 a emanare un decreto per la verifica del puntuale adempimento, da parte delle aziende beneficiarie, dei suddetti obblighi di investimento e per la previsione di sanzioni amministrative da irrogarsi in caso di inadempimento senza giustificato motivo da parte dell'azienda interessata.

6. Il « premio di prezzo » previsto dal comma 3 si applica a tutte le presentazioni dei medicinali interessati, comprese le presentazioni non ancora autorizzate all'immissione in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente da forma farmaceutica, composizione, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie fino alla scadenza del periodo più lungo tra la scadenza del brevetto che tutela il principio attivo del medicinale interessato e la scadenza della protezione dei dati registrativi di cui al comma 3.

7. Il « premio di prezzo » previsto dai commi precedenti si applica anche ai corrispondenti farmaci commercializzati da terzi sul territorio nazionale in forza di licenze o concessioni di vendita.

8. È incoraggiato ed agevolato il *co-marketing* quale efficace forma di cooperazione fra aziende, nonché ogni forma di cooperazione tra aziende e tra aziende ed istituti di ricerca pubblica e privata per la ricerca e lo sviluppo farmaceutico.

**35. 15.** (ex 32. 15.) Ercole.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. I prodotti farmaceutici che sono frutto o attualmente oggetto di attività di ricerca o sviluppo condotte dall'Italia, contenenti almeno un principio attivo coperto da brevetto o che godono di un periodo di protezione dei dati registrativi ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, i cui diritti

di sfruttamento per l'Unione europea appartengono ad aziende o gruppi italiani o a filiali italiane di aziende o gruppi esteri, sono inclusi nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 9, nei limiti dei livelli di spesa programmata stabiliti dal medesimo comma. Le disposizioni previste dal presente comma continuano ad applicarsi, per ciascun medicinale interessato, fino alla scadenza del periodo più lungo fra la copertura brevettuale che tutela il principio attivo e la durata del periodo di protezione dei dati registrativi di cui al presente comma. Le aziende che ne beneficiano sono tenute ad investire in attività di ricerca o sviluppo condotte dall'Italia, per ogni anno solare a partire dal 1° gennaio 2003 e per tutto il suddetto periodo un importo non inferiore al 15 per cento del premio di prezzo, in aggiunta agli investimenti globali in ricerca e sviluppo fatti nel 2002. Le aziende che senza giustificato motivo non effettuano i suddetti investimenti perdono, per il medicinale interessato, il beneficio e sono tenute a restituire al Servizio sanitario nazionale l'importo ottenuto mediante l'applicazione del premio di prezzo per l'anno in cui non abbiano raggiunto un investimento pari a quello sopra indicato, salva l'irrogazione di sanzioni amministrative. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro della salute, sentiti il Ministro per le attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, entro il 31 gennaio 2003, a emanare un decreto per la verifica del puntuale adempimento, da parte delle aziende beneficiarie, dei suddetti obblighi di investimento e per la previsione di sanzioni amministrative da irrogarsi in caso di inadempimento senza giustificato motivo da parte dell'azienda interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le confezioni dei medicinali interessati, comprese quelle non ancora autorizzate all'immissione in commercio alla data di entrata in vigore della

presente legge, indipendentemente da forma farmaceutica, composizione, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie, fino alla scadenza del periodo più lungo tra la scadenza del brevetto che tutela il principio attivo del medicinale interessato e la scadenza della protezione dei dati registrativi di cui al presente comma. Il Governo promuove il *co-marketing* quale efficace forma di cooperazione fra aziende, nonché ogni forma di cooperazione tra aziende e tra aziende ed istituti di ricerca pubblica e privata per la ricerca e lo sviluppo farmaceutico.

4. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche ai corrispondenti farmaci commercializzati da terzi sul territorio nazionale in forza di licenze o concessioni di vendita.

**35. 11.** (ex 32. 9.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis. (Incentivazione fiscale delle erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica biomedica). — 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

« *i*-bis) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 15.000,00 a favore di istituti, enti, associazioni e fondazioni che rispondano alle seguenti caratteristiche: *a*) svolgano, direttamente o indirettamente, senza scopo di lucro attività di ricerca scientifica biomedica attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed altri; *b*) istituti di ricerca; *c*) siano persone giuridiche; *d*) comunichino al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la composizione degli organi tecnici di valutazione e gli elenchi completi dei progetti scientifici oggetto dei loro finan-

ziamenti; *e*) rispettino le disposizioni in materia di scritture contabili e di bilancio secondo le norme in vigore per le ONLUS, di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si sottopongano a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB ».

2. All'articolo 65, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

« *c*-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a euro 50.000,00 fatte a favore di istituti, enti, associazioni e fondazioni che rispondano alle seguenti caratteristiche: *a*) svolgano, direttamente o indirettamente, senza scopo di lucro attività di ricerca scientifica biomedica attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed altri istituti di ricerca; *b*) siano persone giuridiche; *c*) comunichino al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la composizione degli organi tecnici di valutazione e gli elenchi completi dei progetti scientifici oggetto dei loro finanziamenti; *d*) rispettino le disposizioni in materia di scritture contabili e di bilancio secondo le norme in vigore per le ONLUS, di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si sottopongano a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB. »

**35. 014.** (ex 32. 019.) Alberto Giorgetti, Bornacin.

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis. — 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 5.000 euro, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti del comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ».

2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c-undecies) dopo le parole: « per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione dei progetti di ricerca di cui alla lettera c-duodecies), »;

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a 50.000 euro, fatte a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo

precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 80.000;

2004: — 80.000;

2005: — 80.000.

**35. 01** (ex 32. 17). Alberto Giorgetti, Giulio Conti.

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-*bis*. — 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

« *i-bis*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.000 euro, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti del comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile

relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)».

2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c-undecies) dopo le parole: «per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità» sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione dei progetti di ricerca di cui alla lettera c-duodecies), »;

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a 50.000 euro, fatte a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 80.000;

2004: — 80.000;

2005: — 80.000.

**35. 02.** (ex 32. 2.) Petrella, Giulio Conti, Costa.

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis. — 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente:

« m) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 1.500 euro, versate a favore di Istituti scientifici pubblici, di Istituti di università pubbliche e private e di aziende ospedaliere finalizzate a sostenere progetti per la ricerca sui tumori. »

**35. 013.** (ex 32. 016.) Alberto Giorgetti, La Russa, Giulio Conti.

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis. - 1. L'IVA sulle prestazioni medico-veterinarie è ridotta dal 20 al 10 per cento.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**35. 012.** (ex 32. 015. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Gianni Mancuso, Giulio Conti, Lisi, Ghiglia, Delmastro delle Vedove, Castellani.

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis. — 1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo le parole «con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti, «salvo il caso in cui l'esercizio dell'attività libero-professionale necessiti dell'impiego di macchine pesanti nell'ambito di strutture convenzionate».

**35. 08.** (ex 32. 011.) Peretti, Giuseppe Drago, Lucchese, Mazzoni.

**(A.C. 3200-bis – Sezione 7)****ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 39.***(Fondo rotativo per opere pubbliche).*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:

a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, moda-

lità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39  
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 39.***(Fondo rotativo per opere pubbliche).**Sopprimerlo.***Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.****39. 1.** (ex 36. 27.) Russo Spena, Giordano.

*Al comma 1, dopo le parole:* Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, *aggiungere le seguenti:* e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni della legge 15 giugno 2002, n. 112, con il quale si istituisce Infrastrutture S.p.A.

**39. 27.** (ex 36. 31.) Alberto Giorgetti, Armani, Foti, Canelli.**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* un miliardo di euro *con le seguenti:* cento milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 662 del 1996: — articolo 2 comma 14: apporto al capitale

sociale delle ferrovie dello Stato Spa (economia e finanze 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - Cap 7122, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 900.000;

2004: + 900.000;

2005: + 900.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto – Verdi – L'Ulivo limitatamente agli anni 2004-2005.**

**39. 2.** (ex 36. 3.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* è alimentato dalla con le seguenti: è istituito a totale carico dello Stato presso la.

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**39. 3.** (ex 36. 28.) Russo Spena, Giordano.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* Il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con.

**39. 4.** (ex 36. 10.) Iannuzzi, Mantini, Annunziata, Meduri, Reduzzi.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* variazioni alla consistenza con le seguenti: incremento alla dotazione.

**39. 5.** (ex 36. 17.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della giustizia, è autorizzato a predisporre, con carattere di priorità ed urgenza, un piano straordinario di opere di edilizia penitenziaria.

**39. 6.** (ex 36. 2.) Cusumano, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a definire un piano di interventi per opere di particolare urgenza.

\* **39. 7.** (ex 36. 4. e 36. 5. parti ammissibili) Luigi Pepe.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a definire un piano di interventi per opere di particolare urgenza.

\* **39. 27-bis.** (ex 36. 4. e 36. 5. parti ammissibili) Rotundo.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole:* delle opere aggiungere le seguenti: , mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto, prestiti, ovvero prestazioni di garanzie ai sensi del comma 4.

**Seguono compensazioni del gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.**

**39. 8.** (ex 36. 18.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole da:* dei soggetti di cui fino alla fine del comma con le seguenti: della pubblica amministrazione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**39. 9.** (ex 36. 29.) Russo Spena, Giordano.

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola: concessione aggiungere le seguenti: , di costruzione e gestione.*

**39. 10.** (ex 36. 15.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c) affidamento di lavori attraverso appalto concorso e licitazione privata.

**39. 11.** (ex 36. 11.) Iannuzzi, Mantini, Annunziata, Meduri, Reduzzi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In ogni caso, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a determinare le condizioni affinché sia riconosciuta, nell'ambito dell'utilizzazione del Fondo di cui al comma 2, la priorità per gli interventi a favore di un Piano edilizio straordinario per la realizzazione di asili nido per l'anno 2003, da ubicare nelle zone periferiche delle aree metropolitane.

**39. 12.** (ex 36. 25.) Mazzuca Poggiolini, Mastella, Luigi Pepe, Pisicchio, Cusumano, Ostillio, Potenza.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In ogni caso, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a determinare le condizioni affinché sia riconosciuta, nell'ambito dell'utilizzazione del Fondo di cui al comma 2, la priorità per gli interventi a favore di un Piano edilizio straordinario per la realizzazione di impianti per lo sport giovanile per

l'anno 2003, da ubicare nelle scuole del servizio scolastico nazionale e nelle zone periferiche delle aree metropolitane.

**39. 13.** (ex 36. 26.) Mazzuca Poggiolini, Mastella, Luigi Pepe, Pisicchio, Cusumano, Ostillio, Potenza.

*Al comma 4, sopprimere le parole: , al fine di ridurre le contribuzioni a fondo perduto,*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**39. 14.** (ex 36. 12.) Iannuzzi, Mantini, Annunziata, Meduri.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo criteri di trasparenza e di rispetto delle condizioni di mercato.*

**39. 15.** (ex 36. 20.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Per la gestione del Fondo, la Cassa depositi e prestiti si avvale di Infrastrutture S.p.A., di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni della legge 15 giugno 2002, n. 112.

**39. 26.** (ex 36. 30.) Alberto Giorgetti, Armani, Foti, Canelli.

*Sopprimere il comma 5.*

**39. 16.** (ex 36. 16.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dell'economia e delle finanze con le seguenti: delle infrastrutture e dei trasporti.*

**39. 17.** (ex 36. 13.) Iannuzzi, Mantini, Annunziata, Meduri, Reduzzi.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fissa con proprio decreto aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.*

\* **39. 18.** (ex 36. 14.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fissa con proprio decreto aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.*

\* **39. 19.** (ex 36. 22.) Blasi, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo, Zorzato, Patria.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fissa con proprio decreto aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.*

\* **39. 20.** (ex 36. 6.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fissa con proprio decreto aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.*

\* **39. 21.** (ex 36. 8.) Milana, Fioroni, Lettieri, Lusetti, Stradiotto, Ruggieri, Molinari, Iannuzzi, Meduri.

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.*

**39. 22.** (ex 36. 19.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Una quota non inferiore al 30 per cento delle somme disponibili ai sensi del comma 1 è assegnata al finanziamento delle opere di competenza dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

**39. 23.** (ex 36. 9.) Realacci, Iannuzzi, Molinari, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale.

**39. 25.** (ex 36. 21.) Alberto Giorgetti.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**ART. 39-bis. (Rilancio degli investimenti nell'edilizia residenziale pubblica).** — 1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, quindi per le finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti promuove, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato. Il programma, i cui interventi sono localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.

2. Per gli scopi di cui al comma 1, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1 e da corrispondere sotto forma di contributi ai soggetti attuatori, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione ed erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove, coordinandolo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione

infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa.

5. Per il finanziamento del programma di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le residue disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al programma di cui al comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 4 e le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti.

#### **Seguono compensazioni del gruppo Margherita DL-L'Ulivo. (Limiti di impegno).**

**39. 01.** (ex 36. 02.) Iannuzzi, Realacci, Reduzzi.

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**ART. 39-bis. (Opere strategiche).** — 1. Il Fondo opere strategiche, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è incrementato in misura pari a 16 milioni di euro (limiti di impegno) per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 al fine di garantire, in particolare, la realizzazione di interventi per la mobilità nelle aree urbane, l'adeguamento delle reti idriche, il riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto.

*Conseguentemente, all'articolo 44, tabella 1, aggiungere la seguente voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Legge n. 166 del 2002, articolo 13, comma 1: infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche cap.7060/P):*

2003: 16.000;

2004: 16.000;

2005: 16.000.

**Seguono compensazioni del gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.**

**39. 02** (ex 36. 03.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

**(A.C. 3200-bis - Sezione 8)**

**ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 46.**

*(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982).*

1. Il ricavato dei mutui attivati per il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, unitamente alle giacenze rilevate alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali dei singoli comuni presso le tesorerie provinciali, è depositato a fini fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti per la costituzione di un « Fondo speciale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il completamento della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982, di cui al testo unico n. 76 del

1990 ». Il tasso di remunerazione è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle giacenze complessive dei fondi, procede secondo le necessità di cassa all'accreditamento ai singoli comuni, nei limiti delle rispettive assegnazioni già disposte.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta motivata dei sindaci, previo parere di una commissione formata da rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché delle regioni interessate e degli stessi comuni, autorizza l'impegno dei fondi eccedenti le assegnazioni già disposte a favore di ciascun comune a valere sulle giacenze complessive, nei limiti del fabbisogno accertato e formalizzato per ciascun comune, ed il conseguente accreditamento di cassa.

4. I fabbisogni dei singoli comuni sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono altresì disciplinati la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

6. I comuni utilizzano i fondi comunque assegnati a seguito degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 per la concessione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, nonché i relativi saldi e trascinati, per il ripristino delle opere pubbliche di interesse comunale danneggiate, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli insediamenti abitativi, nonché per il pagamento di somme a seguito di espropri, sentenze e contenziosi ed analoghi ineludibili pagamenti connessi ad impegni assunti a seguito degli eventi sismici, e, nel limite massimo del 4 per cento dei fondi, per spese di funzionamento e gestione dell'ufficio terremoto.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.

*(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982).*

*Sopprimerlo.*

**46. 1.** Alberta De Simone, Cennamo.

*Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.*

**46. 2.** Alberta De Simone, Cennamo.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nei limiti delle disponibilità complessive delle autorizzazioni di spesa destinate alla ricostruzione dei territori di cui al comma 1, come rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.*

**46. 5.** Parolo, Guido Dussin.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

7. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980, nel febbraio 1981 e nel marzo 1982 nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è concesso un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per i lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati, eseguiti successivamente al 1° gennaio 1996. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dagli eventi sismici, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 150.000;

2004: — 150.000;

2005: — 150.000.

**46. 15.** *(ex 40.042 Nuova formulazione).* Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Giudice, Verro, Verdini, Tarantino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. I comuni della Campania, Basilicata e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del 1980 del 1981, unitamente ai contributi concessi, a partire dal 1° gennaio 1996, per la ricostruzione e la riparazione degli edifici danneggiati, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, erogano ai beneficiari anche l'importo dovuto per l'IVA, senza duplicazione di rimborsi.

**Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).**

**46. 6.** (vedi 44. 0140.) Peretti, Giuseppe Drago, Mazzoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Per il completamento delle opere della grande frana di Ancona ed il consolidamento della stessa dotazione di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156, «Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982», tale dotazione è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**46. 20.** (ex 43. 10, ex 40. 23.) Duca, Giacco, Gasperoni, Abbondanzieri, Calzolaio, Lion, Galeazzi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Per fronteggiare le esigenze derivanti da avversità atmosferiche verificatesi nel mese di agosto 2002, per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che le regioni stipulano, mediante un limite d'impegno di 5 milioni di euro decorrente dall'anno 2003, da ripartire da parte del medesimo Dipartimento tra le regioni interessate.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 5.000;

2004: — 5.000;

2005: — 5.000.

**46. 21.** (ex 43. 38, ex 40. 56.) Cè, Caparini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 e che hanno usufruito del contributo relativo ai beni mobili registrati nella misura prevista dal-

l'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3090/2000 del 18 ottobre 2000 e dalla Direttiva applicativa emanata dal Dipartimento della protezione civile, è fatta salva l'entità del contributo indipendentemente dalle modifiche normative intervenute successivamente.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:*

2003: — 500.

**46. 22** (ex 43. 60, ex 40. 58 Nuova formulazione). Rosso, Viale, Zanetta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Il contributo del 100 per cento a fondo perduto di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 è riconosciuto a tutti coloro che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade dell'ottobre 1994, così come risultanti dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni o le province interessate, ancorché non abbiano nei termini prescritti avanzato richiesta di indennizzo ai sensi del decreto del 1994. Il contributo è riconosciuto anche a coloro che abbiano mutato domicilio o residenza tra il primo ed il secondo evento alluvionale, purché nell'ambito di aree dichiarate alluvionate.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 30.000;

2004: — 30.000;

2005: — 30.000.

**46. 23.** (ex 43. 32, ex 40. 55. Nuova formulazione) Rosso, Zanetta, Patria, Viale, Crosetto.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — 1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, è nominato, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, un Commissario *ad acta* che provvede alla realizzazione in regime di concessione in essere di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il Commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il Commissario, con propria determinazione, affida, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette, con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.

3. All'onere derivante dagli interventi suddetti, previsto in complessivi 100 milioni di Euro si provvede a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 assegnate alle regioni Campania e Basilicata, nella misura rispettivamente di - 80 milioni e di - 20 milioni da distribuire in quota uguale nel 2003 e nel 2004, sulla base di intesa tra il Ministero delle Attività Produttive e le regioni suddette. All'onere per il compenso del

Commissario e per il funzionamento della struttura di supporto per un massimo di 300.000 Euro all'anno, si farà fronte a valere sulle disponibilità del Ministero delle Attività Produttive di cui alla contabilità speciale 1728.

**46. 01.** (ex 10. 018.) Blasi, Gioacchino Alfano, Giudice, Tarantino, Milanese, Carlucci, Santulli, Licastro Scardino, Antonio Russo.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 1994 e ottobre e novembre 2000). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall'articolo 52, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano:

a) ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001;

b) ai soggetti colpiti dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 2000 e 2001.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* versano l'ammontare dovute per ciascun tributo, contributo e premio a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 31 dicembre 2002, ovvero in dodici rate semestrali di pari importo decorrenti dal 31 dicembre 2002.

3. Fino al termine di cui al comma 2, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**46. 02.** (ex 10. 056.) Stradella, Galvagno, Viale.

*Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:*

**ART. 46-bis.** (Proroghe di agevolazioni a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 1994 e di ottobre e novembre 2000). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall'articolo 52, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano:

*a)* ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge

24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001;

*b)* ai soggetti colpiti dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 2000 e 2001.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, versano l'ammontare dovuto per ciascun tributo, contributo e premio a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2003, ovvero in dodici rate semestrali di pari importo decorrenti dal 30 giugno 2003.

3. Fino al termine di cui al comma 2, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 15.000;

2004: — 15.000;

2005: — 15.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**46. 03.** (ex 40. 041.) Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — 1. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2000 e 2002, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 15.000;  
2004: — 30.000;  
2005: — 30.000.

**46. 04.** (ex 41. 72.) Crosetto, Viale, Tarrantino, Leccisi, Licastro Scardino, Paoletti, Pacini, Marras, Vitali, Arnoldi, Scherini, Marinello, Verdini, Blasi, Zorzato, Zanetta, Osvaldo Napoli, Nicotra, Rosso, Patria.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — 1. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2000 e 2002, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 10.000;

2004: — 20.000 ;  
2005: — 20.000.

**46. 05.** (ex 41. 71.) Crosetto, Viale, Tarrantino, Leccisi, Licastro Scardino, Paoletti, Pacini, Marras, Vitali, Arnoldi, Scherini, Marinello, Verdini, Rosso, Zanetta, Osvaldo Napoli, Patria, Blasi, Zorzato, Nicotra, Gioacchino Alfano, Mauro.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — 1. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per lo scopo. A tal fine sono autorizzati i limiti di impegno di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione dei predetti limiti d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 225 del 1992 sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voci: importi totali e limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 40.000;  
2004: — 50.000;  
2005: — 50.000.

**46. 06.** (ex 41. 53, ex 41. 8.) Blasi, Viale, Tarditi, Osvaldo Napoli, Lavagnini, Rosso, Crosetto, Stradella, Daniele Galli, Patria, Mauro.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — 1. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per lo scopo. A tal fine sono autorizzati i limiti di impegno di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione dei predetti limiti di impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 225 del 1992 sulla base di un piano predisposto di intesa con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.

**Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

◦ **46. 08.** (ex 41. 37.) Morgando.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — (*Disposizioni a vantaggio delle zone colpite dagli eventi franosi del maggio 1998*). — 1. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancellò è concesso dal Ministero dell'interno un contributo complessivo di euro 3 milioni, per l'anno 2003, per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonché le maggiori spese connesse all'emergenza.

**Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**46. 09** (ex 44. 072.) Iannuzzi, Annunziata.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — 1. È prorogata per l'anno 2003, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro.

**Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**46. 010** (ex 44. 085.) Luongo, Molinari, Lettieri, Boccia, Potenza, Adduce.

**(A.C. 3200-bis — Sezione 9)**

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 47.

*(Banconote e monete).*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, e l'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono sostituiti dal seguente: « Le monete e le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012 ».

2. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effet-

tuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012.

**(A.C. 3200-bis — Sezione 10)**

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO III**

**INTERVENTI IN MATERIA  
PREVIDENZIALE E SOCIALE**

**ART. 27.**

*(Gestioni previdenziali).*

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2003:

*a*) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

*b*) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1,

lettera *a*), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dimissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nell'ambito della percentuale di cui al precedente periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia ».

5. I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento

mento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

ART. 27.

(*Gestioni previdenziali*).

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « fino al terzo anno » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'ottavo anno ».

**27. 1.** (ex 24. 9. e 24. 18) Turco, Bindi, Zanella, Cossutta, Zanotti, Bolognesi, D'Antona, Magnolfi, Pennacchi, Cordoni, Pollastrini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti dalla lavoratrice madre e per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti dal padre, l'indennità è elevata dal trenta all'ottanta per cento. Tale indennità spetta per i primi sessanta giorni al genitore, fruitore del congedo, qualora l'altro genitore non svolga una

attività lavorativa a fronte della quale percepisca retribuzione, compenso, corrispettivo o indennità ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**27. 2** (ex 24. 8. e 24. 17) Turco, Bindi, Zanella, Cossutta, Bolognesi, Zanotti, Magnolfi, Pennacchi, Cordoni, Pollastrini.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. All'articolo 18, comma 8-*quater*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: « fino al termine di tale periodo » sono soppresse.

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2003 nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 25.000;

2004: — 25.000;

2005: — 25.000.

**27. 8.** (ex 24. 6. *nuova formulazione*) Crosetto, Blasi, Verro, Patria, Lezza, Gioacchino Alfano, Giudice, Verdini, Jannone, Zorzato, Scherini, Mauro, Pinto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Con decorrenza dal 2003 e in concomitanza all'incremento dell'aliquota

contributiva previdenziale viene istituito presso la gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,5 per cento e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività e alla fruibilità di prestazioni creditizie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le parti sociali, saranno individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo**

**27. 11.** (ex 24. 21). Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* il 5 per cento *fino a:* infanzia *e con le seguenti:* una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse così calcolate, ad asili per l'infanzia, a strutture per lo svolgimento di attività per la tutela della salute mentale, nonché.

**27. 3.** Burani Procaccini.

*Al comma 4, sostituire le parole:* della famiglia *con le seguenti:* delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie.

**27. 17.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « effettivamente svolto » inserire le seguenti: « anche prima del riconoscimento della invalidità in oggetto ». Alla fine dello stesso comma aggiungere le seguenti parole: « Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli enti previdenziali, compresi casse autonome e istituti privatizzati ».

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 20.000;

2004: — 20.000;

2005: — 20.000.

**27. 10.** (ex 24. 22.) Aracu.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*ART. 27-bis.* - 1. A partire dal 1° gennaio 2003 è disposta la perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto.

#### **Seguono compensazioni gruppo Alleanza Nazionale**

**27. 015.** (ex 24. 04. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Fiori.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*ART. 27-bis.* (Proroga indennità di mobilità in favore lavoratori Val Basento e Interklim). - 1. È prorogata al 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 1, comma 6, lettera i), e comma 14, primo periodo, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2002.

2. È altresì prorogata, con valore retroattivo, al 31 dicembre 2003, l'indennità di mobilità in favore dei lavoratori appartenenti alla stessa platea e la cui indennità

è scaduta, con diversa differenziazione temporale, entro l'anno 2001.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**27. 02.** (ex 24. 08.) Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Potenza.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis. (Cassa integrazione guadagni straordinaria ed indennità di mobilità). — 1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2003, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

**27. 07.** (ex 24. 019.) Crosetto, Verro, Patria, Blasi, Fontana, Jannone, Lezza, Gioacchino Alfano, Giudice, Zorzato, Verdini, Scherini, Mauro, Mondello, Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis. - 1. In deroga alla normativa vigente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può concedere la proroga dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per un periodo massimo di 12 mesi, ai lavoratori ai quali il medesimo trattamento è scaduto ovvero sarà in scadenza nel corso dell'anno 2002 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2002, limitatamente ai lavoratori

già licenziati da aziende in cui ha già trovato applicazione l'articolo 4 del decreto interministeriale 6 giugno 2001 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La misura del su richiamato trattamento è ridotta del 20 per cento e l'onere, commisurato in 1.500.000 euro, è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**27. 03.** (ex 24. 014.) Tonino Loddo.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis. (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili). - 1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2003, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2003, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000:

a) le Regioni proseguono ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a) della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella predisposizione di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2002, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2002, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2003 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2002, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2003;

d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

**27. 04.** (ex 24. 09. ex 24.010.) Molinari. Adduce, Lettieri, Boccia, Luongo, Potenza.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*ART. 27-bis. (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili).* - 1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 31 dicembre 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 2000, dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le Regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2003, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000.

3. Le Regioni proseguono nella predisposizione di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000.

4. È consentito alle Regioni l'utilizzo delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di

assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**27. 05.** (ex 24. 021.) De Franciscis.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis. (*Interventi urgenti in materia di lavori socialmente utili*). - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e al fine di concorrere a fronteggiare l'emergenza occupazionale, il Ministero del lavoro è autorizzato - ad integrazione e modifica della disciplina in vigore relativa ai lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 468/97, alla legge 15 marzo 1997 n. 59 ed all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a stipulare, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, previa delibera quadro del CIPE, specifiche convenzioni con i Comuni in riferimento a situazioni straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili, nella disponibilità degli stessi Comuni da almeno un quadriennio.

2. Tali convenzioni sono finalizzate alla realizzazione di politiche attive del lavoro aventi durata annuale, in favore dei soggetti che non rientrano nel bacino individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che svolgano attività socialmente utili presso i Comuni, e i cui oneri finanziari, per almeno un triennio, sono stati a totale carico dei Comuni medesimi.

3. In particolare, le convenzioni prevedono che i Comuni richiedenti devono dimostrare:

a) di avere già posto in essere programmi di stabilizzazione per la fuoriuscita dal precariato di una quota, non inferiore al 15 per cento, dei lavoratori socialmente utili in carica nel quadriennio precedente;

b) di indicare altre quote predeterminate di lavoratori socialmente utili da avviare alla stabilizzazione e che per ciascuno degli anni 2003-2004-2005 non potranno essere inferiori al 15 per cento dei soggetti residui appartenenti al bacino comunale.

4. Le convenzioni sono rinnovate annualmente a condizione che i Comuni comprovino l'avvenuto processo di stabilizzazione così come indicato alla lettera a) e b) del comma precedente. Per l'esercizio 2003 si farà riferimento ai programmi di stabilizzazione già realizzati.

5. Ai Comuni ricadenti nelle aree geografiche dell'obiettivo 1) è riservato l'80 per cento dell'ammontare dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, nel triennio 2003-2005, la spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004 e 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 - articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 125.000;

2004: - 125.000;

2005: - 125.000.

**27. 0163.** (ex 21. 0. 13). Liotta, Mormino, Fallica, Blasi, Cammarata, Giudice.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**27. 0162.** (ex 21. 200). Folena, Roberto Barbieri, Cennamo, De Luca, De Simone, Diana, Marone, Petrella, Ranieri, Siniscalchi, Grandi.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis. (Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2003 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3. Gli oneri relativi ai trattamenti riferiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incremen-

tato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge generale le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggior generale euro 650, brigadiere generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250. Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare, è corrisposto al compimento del 65o anno di età.

5. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge.

**27. 06.** (ex 3200-bis/IV/24/02.) Minniti, Ruzzante, Lucidi, Angioni, Pinotti, Pisa, Leone, Lumia.

**(A.C. 3200-bis – Sezione 11)**

**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 30.**

*(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento.

2. È consentito a coloro che sono stati rimborsati dei contributi versati alle casse di previdenza per liberi professionisti in forza di leggi vigenti e comunque prima della data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 45, di ripristinare i periodi di anzianità pregressa anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione, restituendo alle casse di precedente appartenenza le somme rimborsate, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

3. Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 30.**

*(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro).*

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

0.1. A partire dal 1° gennaio 2002 il minimo di pensione è fissato in 690 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una tantum di 600 euro.

0.1.-bis. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

0.1-ter. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2003 saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

0.1-quater. All'articolo 1, comma 34 della legge n. 335 del 1995 è soppressa la parola: « particolari » e dopo la parola: « usuranti » inerire le altre: « e pesanti ». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, deve, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, provvedere in

base al comma 1 del presente articolo a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3 del presente articolo i limiti di reddito.

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**30. 40.** (ex 27. 16). Russo Spena, Giordano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è esteso ai casi di anzianità fino alla fine del periodo con le seguenti: si applica a prescindere dall'anzianità contributiva.*

**Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

**30. 20.** (ex 27. 8.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 37 anni fino alla fine del periodo con le seguenti: 35 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 57 anni di età o sia in possesso di una anzianità contributiva di almeno 35 anni maturata mediante contribuzione volontaria.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo**

**30. 1.** (ex 27. 39.) Morgando.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 37 anni con le seguenti: 35 anni.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 10.000;  
2004: — 10.000;  
2005: — 10.000.

**30. 2.** (ex 27. 36.) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 37 anni con le seguenti: 35 anni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Socialisti Democratici Italiani**

**30. 3.** (ex 27. 19.) Di Gioia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 37 anni aggiungere le seguenti: per chi è ancora in attività lavorativa e 35 anni per chi è già in pensione senza svolgere alcuna attività.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 50.000;  
2004: — 50.000;  
2005: — 50.000.

**30. 4.** (ex 27. 21.) Marras, Vitali, Arnoldi.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, o in caso di prepensionamento secondo le norme vigenti.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: possono adottare con la seguente: adottano.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**30. 21.** (ex 27. 26.) Alberto Giorgetti, Buontempo.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**30. 5.** (ex 27. 34.) De Franciscis.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Ai lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle condizioni previste alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del predetto articolo e con garanzia, mediante certificazione da parte dell'ente di competenza della propria posizione previdenziale nella quale si attesti il diritto al conseguimento e all'entità della pensione, che tale diritto potrà essere liberamente esercitato in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti per il diritto stesso indipendentemente da ogni, eventuale, diversa previsione legislativa sopravvenuta, ove peggiorativa, è attribuita altresì la facoltà di proseguire, per la durata del contratto di cui alla su richiamata lettera *b)*, nell'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, a tutti i fini, ivi incluso quello della maturazione dell'anzianità contributiva di cui al comma 1 del presente articolo.

**30. 6.** (ex 27. 1.) Ostillio, Cusumano, Piscitello.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , solo quando quest'ultimo è raggiunto dopo l'entrata in vigore della presente legge.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**30. 7.** (ex 27. 35.) De Franciscis.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tale regime di cumulabilità si applica, al compimento del cinquantesimo anno di età, anche in favore di tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di pensione di anzianità sulla base delle vigenti norme in materia.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

**30. 8.** (ex 27. 9. nuova formulazione) Giudice.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* I contributi versati dai titolari di pensione di cui al comma 1, sono ripartiti proporzionalmente, con le seguenti finalità:

*a)* incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo pro rata, liquidabile una sola volta;

*b)* solidarietà generale;

*c)* destinazione alle regioni di residenza dei titolari di pensione per l'assistenza agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie.

*1-ter.* Le regioni istituiscono un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse di cui al comma *1-bis*, lettera *c)* del presente articolo. Il fondo è gestito attraverso la partecipazione delle associazioni territoriali rappresentative degli anziani.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**30. 41.** (ex 27. 20). Gasperoni, Innocenti, Nigra, Guerzoni, Duca, Giacco, Abbonanzieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Per i soggetti di cui al comma 1 nonché per quelli di cui al comma 1 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal comma 9 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1-ter. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

- **30. 22.** (ex 27. 30.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 nonché per quelli di cui al comma 1 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal comma 9 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1-ter. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso.

- **\*30. 9.** (ex \* 27. 7.) Benvenuto, Tolutti, Pistone, Paola Mariani.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 nonché per quelli di cui al comma 1 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal comma 9 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1-ter. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso.

1-ter. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso.

- **\*30. 18.** (ex \* 27. 13.) Di Teodoro.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. In deroga ai requisiti di cui al comma 1, le pensioni di anzianità, anche

se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo prodotti nel settore agricolo.

1-ter. I datori di lavoro operanti nel settore agricolo che assumono pensionati di anzianità devono versare all'INPS esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento calcolato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tale contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste con contratto e con zona tariffaria.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo**

- 30. 14.** (ex 27. 11.) Marcora, Rava, Sedioli, Rossiello, Preda.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei lavoratori già pensionati al 31 dicembre 2002 indipendentemente dai requisiti anagrafici e contributivi di cui al comma stesso.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

- 30. 10.** (ex 27. 38.) Duilio.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In sede di prima applicazione del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti delle persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già usufruiscano di pensione di anzianità, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici e contributivi di cui al comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 50:*

*alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 100.000;  
2004: — 100.000;  
2005: — 100.000;

*alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge n. 468 del 1978: Fondo di riserva apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 150.000;  
2004: — 150.000;  
2005: — 150.000.

- **30. 23.** (ex \*27. 6., \*27. 29. e 3200-bis/XI/27. 3.) Alberto Giorgetti, Benedetti Valentini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In sede di prima applicazione del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti delle persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già usufruiscano di pensione di anzianità, a condizione che siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi di cui al comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 5.000;  
2004: — 5.000;  
2005: — 5.000.

- **30. 24.** (ex \*27. 5., \*27. 28. e 3200-bis/XI/27. 2.) Alberto Giorgetti, Benedetti Valentini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il regime di totale cumulabilità, così come previsto nel comma 1, è esteso a tutti i casi di persone, senza vincoli di età, già in pensione alla data del 31

dicembre 2002 che abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani**

- 30. 11.** (ex 27. 18.) Di Gioia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che, già in pensione, possiedono i predetti requisiti.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- 30. 12.** (ex 27. 17.) Cordonì, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo, Innocenti, Nicola Rossi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per i pensionati da lavoro autonomo non si applica alcuna limitazione al divieto di cumulo tra pensione, così come definita al comma 1, e reddito di lavoro autonomo o dipendente.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- 30. 13.** (ex 27. 10.) Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Marcora.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2003, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono estese ai giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) a condizione che il soggetto, all'atto del pensionamento, abbia compiuto i 58 anni di età, abbia maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, ovvero ricada nell'ipotesi prevista dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

- 30. 15.** (ex 27. 33.) Castagnetti, Boccia, Morgando, Gerardo Bianco, De Franciscis, Milana.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 si applica anche alle pensioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). Possono beneficiare di tale regime anche i giornalisti prepensionati ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

**30. 25.** (ex 27. 22.) Alberto Giorgetti, Bocchino.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli enti previdenziali privatizzati che gestiscono forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria si applica, nel rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti stessi, l'articolo 38, comma 4, della legge 5 agosto 1981, n.416, così come modificato dall'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**30. 19.** (ex 27. 31 e 3200-bis/XI/27. 5. nuova formulazione). Di Teodoro.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, nella misura massima di 100 milioni di euro nel 2003, di 150 milioni di euro nel 2004, e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2005, è eliminato il divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici ai superstiti con altri redditi, prevedendo nella fase transitoria, l'elevazione degli importi di reddito previsti dalla tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A:*

*voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 100.000;  
2004: — 100.000;  
2005: — 100.000;

*voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: — 50.000;  
2005: — 180.000.

**30. 16.** (ex 27. 15.) Alberto Giorgetti, Fiori.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Al comma 41, terzo periodo, dell'articolo 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: « Gli importi » fino alla fine del comma sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 17.** (ex 27. 24.) Lucidi.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:*

ART. 30-bis. (Programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo). — 1. Le persone in cerca di occupazione destinatarie degli interventi dei servizi per l'impiego, residenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 ed iscritte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego sono chiamati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a svolgere il colloquio di orientamento di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, da realizzare con relativo bilancio di prossimità e verifica delle competenze presso il Centro per l'impiego della provincia di residenza in cui risultino iscritti.

2. A seguito dell'esito del colloquio di orientamento i servizi provinciali per l'impiego provvedono ad avviare la persona in cerca di occupazione in programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro, realizzati dai servizi per l'impiego con l'assistenza dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione degli standard e delle azioni di intervento di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter ed avva-

lendosi dell'assistenza tecnica nazionale definita ai sensi del comma 6 dell'articolo 30-ter.

3. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo sono realizzati in riferimento ad un Piano sperimentale nazionale di politica attiva di durata triennale promosso dal Governo, elaborato con l'assistenza di Isfol ed Italia Lavoro SpA, previo confronto con le parti sociali, le regioni e gli enti locali.

4. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo tengono conto del deficit di occupabilità della persona, verificato dal Centro per l'impiego e monitorato dall'Agenzia regionale per il lavoro, e sono promossi in funzione degli *standard* di qualità dei servizi per l'impiego definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza Stato-Regioni (Masterplan).

5. Il Governo provvede al finanziamento di programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo per le persone in cerca di occupazione di cui al comma 1, in grado di realizzare la partecipazione ed il coinvolgimento di un numero minimo di destinatari stabilito in duecentomila unità per il 2003 ed in quattrocentomila per gli anni 2004 e 2005.

6. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si stabiliscono le norme relative alla ripartizione delle risorse per il finanziamento della progettazione dei programmi e delle indennità di inserimento per provincia, in considerazione del livello di occupati presente in ogni provincia e sulla base dei criteri già definiti ai sensi del comma 88 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché i criteri attuativi della presente legge.

7. Le regioni possono prevedere risorse integrative destinate ad estendere la partecipazione ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo.

ART. 30-ter. (*Organizzazione dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo*). — 1. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro di cui all'articolo 30-bis sono realiz-

zati dai servizi per l'impiego in relazione alla promozione degli interventi della programmazione regionale Fondo sociale europeo per l'occupabilità e di politiche attive del lavoro e considerano le indicazioni fornite dalla Commissione tripartita regionale e dalla Commissione provinciale in materia di promozione dell'occupazione.

2. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro sono realizzati a livello provinciale attraverso l'assistenza tecnica delle agenzie regionali per il lavoro e con riferimento ad azioni di sistema e programmi di riferimento definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle diverse condizioni individuali e al deficit di occupabilità rilevato.

3. La durata dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro è definita in relazione al deficit di occupabilità verificato ed è compresa da un periodo minimo di sei mesi ad uno massimo di ventiquattro mesi, non prorogabili.

4. Nel caso permangano per la persona condizioni di difficoltà all'inserimento lavorativo riscontrate dagli esperti e progettisti formativi dei servizi per l'impiego è possibile accedere ad un ulteriore programma, fino ad una partecipazione complessiva ai programmi da parte della persona in cerca di occupazione comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. Per la elaborazione dei contenuti formativi dei programmi di inserimento nazionali e per la definizione degli *standard* delle azioni di ricerca ed inserimento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale della consulenza scientifica di ISFOL, con particolare riferimento alla riproducibilità di analoghi programmi promossi in Paesi dell'Unione europea, ed è richiesto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

6. Per l'assistenza tecnica alle regioni e alle province per la organizzazione, comunicazione, gestione e realizzazione dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, ai sensi di

quanto stabilito dall'articolo 30 della legge n. 448 del 2001, di Italia Lavoro SpA.

7. Per il finanziamento della progettazione e dell'assistenza tecnica nazionale dei programmi di formazione ed inserimento si provvede attraverso il rifinanziamento annuale nella misura di 150 milioni di euro della somma stanziata ai sensi del comma 88 dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001 per il sistema dei servizi per l'impiego.

8. Per il finanziamento delle attività di formazione ed inserimento al lavoro si provvede attraverso specifiche destinazioni con riserva di legge nell'ambito delle risorse attribuite alle province dalla programmazione regionale Fondo sociale europeo per l'occupabilità e le pari opportunità, in relazione ai POR 2003, 2004 e 2005.

*ART. 30-quater. (Indennità di inserimento).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 alle persone in cerca di occupazione iscritte agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego e provviste della scheda professionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e residenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che accedano, completato il percorso di orientamento presso i centri per l'impiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive disposizioni, ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo di cui alla presente legge, è attribuita una indennità di inserimento lavorativo.

2. L'indennità di inserimento è erogata in via sperimentale per un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sostitutiva di qualsiasi altra forma di indennizzo od ammortizzatore. Qualora il destinatario dell'intervento usufruisca di altre indennità od ammortizzatori può optare per l'accesso al regime di indennità di maggiore convenienza fino alla sua scadenza.

3. L'indennità di inserimento è concessa al termine di ogni bimestre di partecipazione alle attività dei programmi di

formazione ed inserimento lavorativo, previa verifica dalla effettiva partecipazione alle attività da parte dei responsabili dei centri per l'impiego preposti all'attuazione dei programmi.

4. L'indennità di inserimento non costituisce reddito ed è stabilita nella misura di 500 euro per la persona in cerca di occupazione che abbia una età anagrafica inferiore ai trentadue anni e di 700 euro per la persona in cerca di occupazione che abbia una età anagrafica superiore ai trentadue anni.

*ART. 30-quinquies. (Criteri di attribuzione dell'indennità).* — 1. L'indennità di inserimento è erogata al destinatario dell'intervento di politica attiva fino al termine del programma di formazione e di inserimento al lavoro cui partecipa o fino all'assunzione dell'interessato con un contratto di lavoro di durata superiore ai sei mesi.

2. Qualora venga individuata una opportunità di impiego per il lavoratore nel corso dello svolgimento del programma, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 181 del 2000, al datore di lavoro è concesso un *bonus* di inserimento costituito dall'ammontare delle risorse non attribuite al lavoratore fino al termine del programma in cui è coinvolto.

3. Il lavoratore che partecipi ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento e che rifiuti una eventuale offerta o una opportunità di impiego, sulla base dei criteri di accettazione di cui al decreto legislativo n. 181 del 2000, perde il diritto all'indennità di inserimento, pur mantenendo la titolarità della partecipazione al programma.

*ART. 30-sexies. (Verifica della sperimentazione).* — 1. Al termine della sperimentazione triennale, il Governo presenta entro tre mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione dell'intervento e provvede ad una verifica con le parti sociali degli effetti del sistema di intervento realizzato e alla sua eventuale modifica, integrazione, proroga o stabilizzazione attraverso uno specifico provvedimento normativo che ne

realizza il definitivo raccordo con il sistema dei servizi per l'impiego e degli ammortizzatori sociali.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 01.** (ex 27. 06.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, D'Alema, Cabras, Michele Ventura, Ruzzante, Martella, Filipposchi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:*

**ART. 30-bis.** (*Dotazione finanziaria di capitale in favore dei giovani per promuovere l'eguaglianza delle opportunità*). — 1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di diciotto anni, di età, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30-ter, comma 1, è attribuita una dotazione finanziaria di capitale pari a 15.000 euro, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-quater, per la formazione postsecondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che quota parte della dotazione finanziaria di capitale sia attribuita a titolo di contributo a fondo perduto con le modalità di cui al citato articolo 30-quater.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

**ART. 30-ter.** (*Soggetti beneficiari*).- 1. I benefici di cui all'articolo 30-bis sono attribuiti, a domanda, al compimento del diciottesimo anno di età, ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) completamento dell'obbligo formativo previsto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;

b) assenza di condanne penali, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-quater.

2. Il diritto ai benefici previsti all'articolo 30-bis decade al compimento, da parte del soggetto beneficiario, del venticinquesimo anno di età, salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 30-quater.

3. La dotazione finanziaria di capitale è destinata ad una o ad entrambe delle seguenti finalità:

a) formazione post-secondaria qualificata, con l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali, mediante frequentazione di corsi di laurea universitaria, di corsi di formazione riconosciuti, di tirocini professionali o similari;

b) avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale.

4. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per l'attribuzione della dotazione di cui all'articolo 30-bis, specificano:

a) in quale data intendano ricevere, entro i termini di decadenza di cui al comma 2, la dotazione finanziaria di capitale;

b) la finalizzazione della dotazione finanziaria di capitale con il relativo piano di spesa.

5. Al fine di orientare i programmi di formazione e di avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani che richiedono i benefici di cui all'articolo 30-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali e delle associazioni

di categoria, rendono noti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio documento, la domanda prevedibile di figure professionali ed il fabbisogno di nuove attività per la produzione di beni e di servizi, ai fini di uno sviluppo equilibrato ed innovativo del sistema economico-sociale del territorio.

6. I benefici di cui all'articolo 30-*bis* sono cumulabili, dai soggetti aventi diritto, con le agevolazioni di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della dotazione finanziaria di capitale entro quindici anni dalla data di erogazione del primo rateo, al netto dell'eventuale quota parte della dotazione finanziaria di capitale erogata a titolo di contributo a fondo perduto, secondo le modalità previste da provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-*quater*. Qualora la somma non sia restituita entro il termine stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo 30-*quater*, oltre ad una somma equivalente alla dotazione finanziaria di capitale, gli interessi correnti per il ritardato rimborso ad un tasso pari all'interesse legale.

ART. 30-*quater*. (*Fondi per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani*). — 1. Entro il 31 dicembre 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana relativa all'erogazione, da parte di banche ed istituti finanziari, della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 30-*bis* ai beneficiari individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3. La convenzione stabilisce altresì un tasso di interesse sui crediti omogeneo su tutto il territorio nazionale. L'onere degli interessi e la garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché dell'eventuale erogazione di parte delle dotazione finanziaria

di capitale a titolo di contributo a fondo perduto, sono a carico dei fondi di cui al comma 3.

2. Per un periodo sperimentale di anni, entro il 31 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una somma determinata annualmente in misura pari al gettito, relativo all'anno precedente, dell'imposta sulle successioni e donazioni, che è ripristinata nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore delle legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il riparto è effettuato in relazione al numero dei cittadini italiani, residenti nei territori delle singole regioni o province autonome, che compiono diciotto anni di età nel corso dell'anno ed al reddito *pro capite* medio di ogni singola regione o provincia autonoma relativo all'anno precedente.

3. Entro tre mesi dalla attribuzione delle somme ripartite secondo le modalità di cui al comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, provvedono:

a) ad istituire con le predette somme un fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani, di seguito denominato « fondo », destinato alla copertura degli oneri relativi agli interessi ed ai rischi sui crediti erogati ai sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dalla eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte di enti territoriali e locali nonché da parte di privati cittadini, società, associazioni ed enti, tra cui gli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c) alla definizione delle modalità di attribuzione dei benefici di cui all'articolo 30-*bis* in base alla graduatoria regionale di cui alla lettera g) del presente comma, fino

a concorrenza delle risorse del fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani;

*d)* a stabilire l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 30-*bis* destinata all'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale e l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale destinata alla formazione postsecondaria qualificata;

*e)* a stabilire, in assenza dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 30-*ter*, eventuali modalità specifiche e controllate di erogazione dei benefici di cui all'articolo 30-*bis*, da attuare con la collaborazione dei servizi di assistenza sociale;

*f)* a stabilire, in casi particolari, relativi a specifiche e limitate condizioni, eventuali deroghe al limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 30-*ter*;

*g)* a definire le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali o provinciali, pubblicate entro un mese dal termine di presentazione delle domande, tenendo conto: del fabbisogno di figure professionali e di nuove attività per la produzione di beni e servizi evidenziato dal documento di cui al comma 5 dell'articolo 30-*ter*; della situazione economica del richiedente relativa al nucleo familiare, definita secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni; della data di presentazione della domanda;

*h)* a definire i criteri per il monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di capitale erogate per le finalità di cui all'articolo 30-*bis*;

*i)* a definire le modalità per il rimborso della dotazione finanziaria di capitale tenendo conto del reddito dichiarato dai beneficiari nell'anno fiscale precedente la data prevista per il rimborso, prevedendo eventuali dilazioni e rateizzazioni.

4. Dopo la lettera *c-undecies)* del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, recante norme sugli oneri deducibili, è aggiunta la seguente:

« *c-duodecies)* le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani ».

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno utilizzato interamente le somme assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 02.** (ex 27. 063.) Pennacchi, Cordoni, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Mazzuca Poggiolini, Pisicchio, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Nigra, Delbono, Duilio, Ceremigna, Sciacca, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-*bis*.** (Dotazione finanziaria di capitale in favore dei diciottenni per promuovere l'eguaglianza delle opportunità). —

1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di 18 anni di età è attribuita una dotazione finanziaria di capitale di 9.296,22 euro, fermo restando che il tetto di spesa annuale è contenuto nel limite delle risorse derivanti dal mantenimento delle imposte di successione, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista da provvedimenti delle regioni o delle province auto-

nome, per la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

3. Entro novanta giorni dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle relative alle modalità della stipula della convenzione con l'Associazione bancaria italiana e alla regolazione dei rapporti con le regioni e gli enti locali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**ART. 48-bis.** (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**30. 04.** (ex 27. 053.) Pennacchi, Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Cordoni, Michele Ventura, Piscichio, Cusumano, Mastella, Nigra, Motta, Ceremigna, Delbono, Nesi, Villetti, Burlando, De Franciscis, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Pinotti, Sereni.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:*

**ART. 30-bis.** (*Trattamento di disoccupazione*). — 1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una

congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, intendendo per tale quello di cui all'articolo 30-*quater*, comma 1, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

*ART. 30-ter. (Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui).* — 1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

ART. 30-*quater*. (*Trattamento di disoccupazione per i lavoratori economicamente dipendenti*). — 1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate dagli articoli 30-*bis* e 30-*ter* e dal presente articolo.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio della attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sini-**

**stra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto -Socialisti Democratici Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

**30. 03.** (ex 27. 065.) Rutelli, Fassino, Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Cordoni, Innocenti, Pennacchi, Grandi, Ventura, Agostini, Pinza, Morgando, Mastella, Duilio, Sciacca, Ceremigna, Milana, Roberto Barbieri, Buemi, Cusumano, Nesi, Pistone, Visco, Olivieri, De Franciscis.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-*bis*. (*Trattamento di disoccupazione*). — 1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1.61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenzia-

mento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 015.** (ex 27. 054.) Pennacchi.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** (Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati). — 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

◦ **\*30. 016.** (ex \* 27. 046.) Pisicchio, Cusumano, Mastella.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-**

**sto-Comunisti Italiani, Misto -Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

◦ **\*30. 017.** (ex \*27. 066. e \*27. 060.) Pistone, Villetti, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Nigra, Duilio, Cordoni, Ceremigna, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Nesi, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Pinotti, Sereni, Coluccini.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo**

◦ **30. 018.** (ex 27. 052.) Pennacchi, Cordoni.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Trattamento di disoccupazione per i lavoratori economicamente dipendenti). — 1. Ai lavoratori che svolgono

rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate dal presente articolo.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio della attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 019.** (ex 27. 059.) Pennacchi.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

*ART. 30-bis. (Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui).* — 1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei

confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo**

**30. 020.** (ex 27. 058.) Pennacchi.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

*ART. 30-bis. (Incremento dell'indennità di disoccupazione).* — 1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2003 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di perce-

zione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 782.000;  
2004: — 782.000;  
2005: — 785.000.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

**30. 021.** (\* 27. 067.) Pennacchi, Cordoni, Gasperoni, Pistone, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Dui-lio, Nigra, Motta, Ceremigna, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Nesi, De Franciscis.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Il Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze procede dal 1° gennaio 2003 all'adeguamento dell'indennità di disoccupazione portandola al 60 per cento sulla

base di un'intesa con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 022.** (ex \*27. 036. e \*27. 04.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti, Benvenuto, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. A tutti i soggetti con età superiore a 45 anni che risultano disoccupati ed iscritti agli uffici di collocamento da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un sussidio mensile pari a 516,00 euro.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 700.000;  
2004: — 700.000;  
2005: — 700.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

**30. 023.** (ex 27. 071.) Sgobio, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

« 3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione avente decorrenza più remota. A domanda degli interessati l'integrazione è liquidata sulla

pensione di decorrenza più recente per la quale sia previsto un trattamento minimo più elevato ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui la seconda o ulteriore pensione abbia decorrenza successiva al 31 dicembre 2000. Per le situazioni di plurititolarità già in essere al 31 dicembre 2000, tali disposizioni si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2001 solo se più favorevoli con riferimento all'importo complessivo.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 05.** ( ex 27. 027.) Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Nigra, Motta, Trupia, Calzolaio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** (Trattamento minimo delle pensioni). 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono corrisposte dal 1° gennaio 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 130.000;  
2004: — 140.000;  
2005: — 170.000.

**30. 024.** (ex 3200-bis/XI/27. 01.) Cordoni, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Buffo.

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** (Trattamento minimo delle pensioni). — 1. Ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono corrisposte dal 1° gennaio 2003.

#### **Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.**

**30. 060.** (ex 25. 020.) Cordoni, Delbono, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Buffo, Squeglia, Camo, Carbonella, Duilio.

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** (Importo minimo della pensione a calcolo). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo a calcolo delle pensioni dirette dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 in poi, non può essere inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo della predetta assicurazione vigente al lo gennaio dell'anno di decorrenza, per ogni anno di contribuzione da effettivo lavoro in Italia.

2. Per le frazioni di anno l'importo minimo di cui al comma 1 è attribuito in proporzione al numero di settimane.

3. L'importo massimo della pensione a calcolo di cui al presente articolo non può eccedere il valore di due volte l'importo del trattamento minimo.

4. Il sistema di calcolo di cui al presente articolo non si applica alle pensioni supplementari e ai supplementi di pensione.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

**30. 061.** (ex 25. 06.) Sgobio, Maura Cossutta.

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** - (*Riduzione del carico fiscale per alcuni trattamenti pensionistici*).  
— 1. A decorrere dall'anno 2002 l'ulteriore detrazione prevista dal comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita delle detrazioni d'imposta spettanti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Nel caso in cui operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non sono dovute.

3. Qualora non operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono

ridotte, nell'ordine, nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali ad esso corrispondenti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti variazioni:

a) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e la maggiorazione agli ex combattenti prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

b) dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

d-ter) le pensioni erogate dal Fondo pensioni per il personale delle Nazioni unite.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**

**30. 062.** (ex 25. 012.) Maura Cossutta, Sgobio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.** (*Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai titolari di pensione a sensi dell'articolo 99, quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della*

*Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*). — 1. In tutti i casi di cumulo dell'indennità integrativa speciale corrisposta in maniera separata su pensioni dirette, indirette o di reversibilità con altra o altre indennità integrative speciali corrisposta o corrisposte su altra pensione o a qualsiasi altro titolo, l'indennità integrativa speciale su ogni singolo trattamento pensionistico è erogata nel limite della quota determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento stesso. Sono confermati gli importi dei trattamenti in essere, se più favorevoli.

2. Le gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria provvederanno, a domanda, a ripristinare l'indennità integrativa speciale e a corrispondere gli arretrati entro il termine della prescrizione quinquennale. Le domande dovranno essere presentate all'ente erogatore entro il 31 dicembre 2001. Le somme dovute a tale titolo non danno luogo a corresponsione di interessi se liquidate entro un anno dalla domanda.

3. I giudizi pendenti per tale titolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

4. Resta ferma la disciplina del cumulo tra le pensioni dirette e redditi da lavoro prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 08.** (ex 27. 026.) Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Guerzoni.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Al personale che ha raggiunto l'età anagrafica per andare in pensione, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della funzione pub-

blica 29 luglio 1997, n. 331, anche se non ha raggiunto ancora i 37 anni di capacità contributiva.

2. La disposizione di cui al comma 1 non rientra nel divieto di assunzione previsto dall'articolo 24, comma 4.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 09.** (ex 27. 03.) Benvenuto, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni che iniziano l'attività di artigiano o di esercente attività commerciale e vengono iscritti per la prima volta alla rispettive gestioni previdenziali beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le predette legislazioni.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 010.** (ex 27. 035.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Paola Mariani.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (*Interventi per agevolare l'artigianato*). — 1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi Albi provinciali, per l'espletamento dell'attività lavorativa, qualora impossibilitati per causa forza maggiore, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

2. È fatto comunque obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2 e 3.**

**30. 063.** (ex 25. 03.) Guido Giuseppe Rossi, Parolo.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, integrate al trattamento minimo, conseguite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto non inferiore a 781, sono aumentate mensilmente nella misura di 5,16 euro per ogni anno di contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo**

**30. 011.** (ex 27. 074.) Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Marcora.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Cumulo assegni di invalidità). — 1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

« 43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non è erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo

restando il diritto al risarcimento dovuto ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la rendita liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità sono calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data del 31 dicembre 2002 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo**

**30. 0100.** (ex 27. 023.) Cordoni, Battaglia, Delbono, Duilio, Innocenti, Gasperoni, Camo, Motta, Sciacca, Diana, Guerzoni, Nigra, Carbonella.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Ulteriori disposizioni in materia di cumulo). — 1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 sono abrogati gli articoli 10, comma 6, della legge 3 giugno 1975, n.160, e 16, commi 3 e 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani**

**30. 0101.** (ex 27. 017.) Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Motta, Nigra.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Riduzione contributiva per le qualifiche basse). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.

2. Il contributo capitario di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 1 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori occupati, con esclusione di quelli agricoli, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di dodici, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun

lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 4 è pari a 258 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

**30. 014.** (ex 27. 068.) Pennacchi, Pinza, Nicola Rossi, Nigra, Motta, Sciacca, Pisicchio, Ostilio, Magnolfi, Cordoni, Zanotti, Pollastrini, Duilio, Delbono, Ceremigna, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Totalizzazione dei periodi assicurativi). — 1. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

1. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle

forme pensionistiche a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1, ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi, un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di riconsunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla resti-

tuzione degli importi già versati a titolo di riconsunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**30. 013.** (ex 27. 062.) Delbono.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis. (Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare).** — 1. Ai fini dell'estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, estesi nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari per gli anni 2001-2002-2003, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, i benefici si intendono estesi:

a) alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

c) alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.

d) ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.

**30. 065.** (ex 3200-bis/XI/29. 01.) Franci, Guerzoni.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare). — 1. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed estesi, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari.

2. Gli stessi benefici di cui al comma 1 si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

3. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.

4. Le stesse agevolazioni di cui al comma 1 sono estese ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 066.** (ex 29. 015.) Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Misure per la salvaguardia dell'occupazione). — 1. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, estesi nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, per gli anni 2001, 2002 e 2003, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono da intendersi beneficiari dell'estensione:

a) le imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzate in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) le imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile e coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) i pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 067.** (ex \*29. 03. ex \*29. 07.) Burlando, Benvenuto, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- **30. 068.** (ex 29. 014.) Gasperoni, Gueroni, Cordoni, Nigra, Motta, Trupia.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 »

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

- **30. 069.** (ex 29. 020.) Dario Galli.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Proroga dell'applicazione dei contratti di solidarietà). — 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:*

2003: — 50.000.

- **30. 071.** (ex 29. 05.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ». All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n. 388 del 2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.

- 30. 070.** (ex \* 29. 010. ex \* 29. 011.) Patria, Di Teodoro, Savo, Tarantino.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Proroga di agevolazioni contributive). — 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 181.200;  
2004: — 181.200;  
2005: — 181.200.

○ **30. 072.** (ex 29. 06.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Proroga di agevolazioni contributive). — 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

2. Al maggior onere di euro 181,2 milioni si provvede attingendo al « Fondo speciale » di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

○ **\*30. 073.** (ex 29. 012.) Di Teodoro.

ART. 30-bis. (Proroga di agevolazioni contributive). — 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

2. Al maggior onere di euro 181,2 milioni si provvede attingendo al « Fondo speciale » di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

○ **\*30. 074.** (ex 29. 012.) Paola Mariani.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

○ ○ **30. 075.** (ex 29. 013.) Guerzoni, Cordoni, Delbono, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Duilio, Camo, Carbonella, Buffo.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

◦ ◦ **30. 076.** (ex 29. 021.) Dario Galli.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Nell'applicazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il raggiungimento del tetto dei 516,46 euro previsti per i cittadini che hanno un trattamento pensionistico, è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2002, anche ai pensionati residenti all'estero.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

**30. 077.** (ex 29. 023.) Calzolaio, Castagnetti, Sereni, Monaco, Piscitello, Cordoni, Giovanni Bianchi.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — 1. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2, quinto periodo della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene prorogato di un anno.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti De-**

**mocratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

**30. 012.** (ex 27. 034.) Gasperoni, Cordoni, Delbono, Battaglia, Duilio, Buffo, Nigra, Guerzoni.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 ai pensionati delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dell'artigianato e degli esercenti le attività commerciali, è estesa la disciplina in materia di assegno al nucleo familiare, di cui all'articolo 2, della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 0100.** (ex 3. 01.) Marcora, Rava, Rosiello, Sedioli, Preda, Franci, Borrelli, Oliverio, Banti, Meduri, Potenza.

#### COMPENSAZIONI

#### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

*All'articolo 9, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) di euro 100 se il valore della lite è di importo fino a euro 1.000;

b) di euro 200 se il valore della lite è di importo superiore a euro 1.000 e fino a euro 2.000;

c) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

**Compensazione n. 1**

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori).

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie minori con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-ter. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14-bis devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una della seguenti categorie:

a) sopralzi, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici — ove adottati — vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e che comunque non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

b) opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;

e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-quater. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis le nuove edificazioni, ogni altra opera non conforme agli strumenti urbanistici — ove adottati — vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e gli interventi ultimati entro il 31 dicembre 1993.

14-quinquies. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto.

14-sexies. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

14-septies. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14-quinquiesdecies e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14-sexiesdecies, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-*octies*. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma 14-*decies* e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma 14-*sexiesdecies*, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 14-*septies* e — ove prevista — della denuncia in catasto entro il termine del 31 marzo 2003, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.

14-*nonies*. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espressione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

14-*decies*. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:

a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettera a);

b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere b), c) e d);

c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere e) e f);

d) un importo forfetario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-*undecies*. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-*decies*, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14-*duodecies*. Negli altri comuni capoluogo di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14-*undecies*, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-*decies*, è elevata di un importo pari ad un terzo.

14-*terdecies*. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.

14-*quatuordecies*. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.

14-*quinquiesdecies*. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi, rispettivamente, il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresì consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003.

14-*sexiesdecies*. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli

oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14-*quinquiesdecies*. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-*septiesdecies*. Per quanto non disposto dai commi da 14-*bis* a 14-*sexiesdecies* valgono, ove applicabili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*octiesdecies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*sexiesdecies*, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14-*septies*, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa ».

TABELLA

Numero abitanti	Ampliamenti comma 14- <i>ter</i> , lettera a) (Euro/mq)	Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14- <i>ter</i> , lettere b)-f) (Euro/mq)
Fino a 3000 .....	30	15
Da 3001 a 20.000 .....	60	30
Da 20.001 a 100.000 .	90	45
Da 100.001 a 300.000 .	100	60
Oltre i 300.000 .....	150	75

**Compensazione n. 2**

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

**Compensazione n. 3**

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002, e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente in-

dicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

1) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10, del presente decreto ».

#### Compensazione n. 4

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

##### ART. 11-bis.

1. Le successioni aperte e le donazioni perfezionate prima della entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non definite fiscalmente, possono essere definite mediante presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza all'ufficio competente con la quale il contribuente dichiara di voler procedere alla definizione incrementando del 20 per cento il valore dichiarato e la relativa imposta.

2. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 giugno 2003, delle somme indicate nella istanza di cui al comma 1.

3. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento, gli accertamenti in essere.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

#### Compensazione n. 5

*All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter:*

Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 460.851;

2004: – 460.851;

2005: – 460.851.

#### Compensazione n. 6

### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO UDC (CCD-CDU)

*All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 460.851;

2004: – 460.851;

2005: – 460.851.

#### Compensazione n. 1

*All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi di tutte le restanti voci in misura pari al 5 per cento.*

#### Compensazione n. 2

*All'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

#### Compensazione n. 3.

**COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO, MARGHERITA, DL-L'ULIVO, MISTO-COMUNISTI ITALIANI, MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI, MISTO-VERDI-L'ULIVO E MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA**

*All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.*

**Compensazione n. 1**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Compensazione n. 2**

*All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 3**

*All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 4**

*All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.*

**Compensazione n. 5**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Accise sul tabacco).*

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

**Compensazione n. 6**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO  
LEGA NORD PADANIA**

*All'articolo 50, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:*

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

*rubrica Ministero degli affari esteri:*

2003: — 230.000;

2004: — 250.000;

2005: — 250.000.

*rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:*

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

*rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali:*

2003: — 400.000;

2004: — 400.000;

2005: — 400.000.

**Compensazione n. 1**

All'articolo 50, tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 500.000;

2004: — 600.000;

2005: — 650.000.

rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2003: — 60.000;

2004: — 60.000;

2005: — 60.000.

#### **Compensazione n. 2**

All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

#### **Compensazione n. 3**

All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di conto capitale iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

#### **Compensazione n. 4**

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2003-2005, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministra-

zione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.

#### **Compensazione n. 5**

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

#### **Compensazione n. 6**

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 230.425;

2004: — 230.425;

2005: — 230.425.

#### **Compensazione n. 7**

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

**ART. 12.**

*(Istituzione dell'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla vendita, dal noleggio e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).*

1. È istituita, a decorrere dal periodo di imposta 2003, un'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappresentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

2. L'addizionale si applica sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei soggetti esercenti attività di produzione, distribuzione, vendita, rappresentazione ovvero ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

3. L'aliquota dell'addizionale è fissata nelle seguenti misure:

a) 15 per cento sui redditi fino a 15 mila euro;

b) 20 per cento sui redditi oltre 15 mila euro e fino a 30 mila euro;

c) 25 per cento sui redditi oltre 30 mila euro e fino a 60 mila euro;

d) 30 per cento sui redditi superiori a 60 mila euro.

4. L'addizionale di cui al presente articolo non è deducibile da altre imposte o tributi.

5. Per l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'addizionale si applicano le disposizioni relative all'imposta sui redditi.

**Compensazione n. 8**

*All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*b-bis) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 20.000 e fino a euro 30.000.*

*b-ter) pari al 30 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 30.000 e fino a euro 50.000.*

*b-quater) pari al 50 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 50.000 e fino a euro 100.000.*

**Compensazione n. 9**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO  
MARGHERITA DL-L'ULIVO**

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**ART. 48-bis.**

*(Imposta sulle successioni e donazioni).*

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

**Compensazione n. 1**

*All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.*

**Compensazione n. 2**

*All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.*

**Compensazione n. 3**

*All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 385 del 1978, Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, apportare le seguenti modificazioni:*

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

**Compensazione n. 4**

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le restanti voci in misura pari al 6 per cento.

#### Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

##### ART. 48-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sui tabacchi lavorati e l'imposta di fabbricazione sui superalcolici sono elevate del 30 per cento.

#### Compensazione n. 6

### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

All'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

voce Decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560):

2003: - 7.000;

2004: - 7.000;

2005: - 7.000.

voce Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-ter, Fondo di riserva per le auto-

rizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2003: - 25.000;

2004: - 25000;

2005: - 25.000.

voce Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980 - Articolo 36, assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2003: - 27.000;

2004: - 27.000;

2005: - 27.000.

voce Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche - Articolo 4, istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione - cap. 1707):

2003: - 657;

2004: - 657;

2005: - 657.

voce Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti - Articolo 4, autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160):

2003: - 18.795;

2004: - 18.795;

2005: - 18.795.

voce Legge n. 249 del 1997: istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle

telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 — Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — cap. 1575):

2003: — 1.120;

2004: — 1.120;

2005: — 1.120.

*voce* Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 — Agenzia per le erogazioni in agricoltura — cap. 1525/p):

2003: — 10.800;

2004: — 10.800;

2005: — 10.800.

*voce* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775):

2003: — 25.000;

2004: — 25.000;

2005: — 25.000.

*voce* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane — capp. 3920, 3921; Agenzia delle dogane — cap. 7781):

2003: — 37.000;

2004: — 37.000;

2005: — 37.000.

*voce* Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — cap. 2710):

2003: — 10.040;

2004: — 10.040;

2005: — 10.040.

*voce* Legge n. 205 del 2000: disposizioni in materia di giustizia amministrativa — Articolo 20, autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 — Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali — cap. 2170/p):

2003: — 11.310;

2004: — 11.310;

2005: — 11.310.

*rubrica* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

*voce* Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4) — Università ed istituti non statali — cap. 5502):

2003: — 3.650;

2004: — 3.650;

2005: — 3.650.

*rubrica* Ministero della difesa:

*voce* Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 22, comma 1 (31.1.2.1 — Agenzia industrie difesa — cap. 4761):

2003: — 75;

2004: — 75;

2005: — 75.

### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 9, comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 200.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: quindici per cento.*

### **Compensazione n. 2**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).*

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti

passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43 »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: « 8-bis. Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

8. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il

periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

9. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

10. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

11. All'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente: « e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro »;

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i-*bis*) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore *diesel* di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro;

*i-ter*) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro».

*d*) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli oneri indicati alle lettere *c*), *e*), *f*) e *i-bis*) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e*), *f*) e *i-bis*), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e*), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».

12. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003.

13. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di

dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».

14. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza.».

15. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.».

16. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a 7.500 euro»;

*b*) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro»;

*c*) all'articolo 1, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a 6.000 euro»;

*d*) all'articolo 1, comma 6, le parole: «o con l'ammenda fino a lire quattro

milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 6.000 euro », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da cento euro a 1.500 euro »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 7.500 euro »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 9.000 euro »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a 9.000 euro »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 3.000 euro »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 7.500 a 15.000 euro »;

l) all'articolo 4, comma 2, le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a 7.500 euro ».

17. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

18. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287,

che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti; ».

19. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS), posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

20. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

21. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

22. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

23. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore

a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

24. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

25. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

27. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli SpA. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui

al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai pro-

pri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

28. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

29. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

30. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

31. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

32. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

33. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

34. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per

iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

35. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

36. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

37. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

38. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13 ».

### **Compensazione n. 3**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**ART. 5-bis.**

*(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie).*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito

il seguente: « 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Compensazione n. 4**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-*bis*.

*(Norme di carattere antielusivo).*

1. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente: « *f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2003.

#### **Compensazione n. 5**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2003 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinata non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

#### **Compensazione n. 6**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 5-bis.**

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento. »

#### **Compensazione n. 7**

*All'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla tabella A, ridurre del 33 per cento per gli anni 2004 e 2005 gli importi di tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie;*

*alla tabella B, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le rubriche;*

*alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente;*

*alla tabella C, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le restanti voci;*

*alla tabella D, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le voci.*

#### **Compensazione n. 8**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**ART. 50-bis**

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 2 milioni di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

**Compensazione n. 9**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**ART. 50-bis**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua.

**Compensazione n. 10**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**ART. 50-bis**

1. Le deduzioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

**Compensazione n. 11**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**ART. 50-bis**

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 1,5 milioni di euro a partire dal 2003.

**Compensazione n. 12**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**ART. 50-bis**

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 2003, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa, fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

**Compensazione n. 13**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**ART. 50-bis.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Compensazione n. 14**

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.

### Compensazione n. 15

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

#### ART. 50-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2005 concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

### Compensazione n. 16

#### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

### Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

#### ART. 45-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

### Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

### Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

### Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.

### Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

#### ART. 50-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

#### **Compensazione n. 6**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Accise sul tabacco).*

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

#### **Compensazione n. 7**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI**

*All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con esclusione di quelli relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al netto di quelli per regolazioni debitorie.*

#### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.*

#### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:*

alla rubrica Ministero dell'economia, voce Legge n. 468 del 1978 — Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: — 460.851;

2004: — 460.851;

2005: — 460.851.

*ridurre del 5 per cento gli importi relativi a tutte le restanti voci.*

#### **Compensazione n. 3**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO  
MISTO-VERDI L'ULIVO**

*All'articolo 50, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2003: — 20.000;

2004: — 13.333;

2005: — 10.000.

**Compensazione n. 1**

*All'articolo 50, tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2003: — 20.000;

2004: — 13.333;

2005: — 10.000.

**Compensazione n. 2**

*All'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2003: — 200.000;

2004: — 133.333;

2005: — 100.000.

**Compensazione n. 3**

*All'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti modificazioni:*

2003: — 200.000;

2004: — 133.333;

2005: — 100.000.

**Compensazione n. 4**

*All'articolo 5, sopprimere il comma 2.*

**Compensazione n. 5**

*All'articolo 39, comma 2, primo periodo, le parole un miliardo di euro sostituire con le seguenti cento milioni di euro.*

**Compensazione n. 6**

*All'articolo 45, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 10 gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 448 del 1998.

**Compensazione n. 7**

*All'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

**Compensazione n. 8**

*All'articolo 45, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.

**Compensazione n. 9**

*All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.*

**Compensazione n. 10**

All'articolo 7, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente a 1.000 euro ed a 3.000 euro con le seguenti: 4.000 euro per le persone fisiche e 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente a 1.500 euro ed a 4.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo, comma, quarto periodo, sostituire le parole: nella misura del 50 per cento con le seguenti: nella misura del 30 per cento.

### Compensazione n. 11

#### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

##### ART. 15-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

### Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

##### ART. 50-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

### Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

##### ART. 50-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi al di fuori dell'Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.

### Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

##### ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: « 29. A decorrere dal 1° gennaio 2003 viene istituita una tassa

sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

**Compensazione n. 4**

*Sopprimere l'articolo 4.*

**Compensazione n. 5**

*All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.*

**Compensazione n. 6**

*Sopprimere l'articolo 29.*

**Compensazione n. 7**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

**Compensazione n. 8**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento.

**Compensazione n. 9**

*All'articolo 50, tabella A, ridurre gli importi relativi alle rubriche, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:*

2003: — 92 per cento;

2004: — 85 per cento;

2005: — 85 per cento;

**Compensazione n. 10**

*All'articolo 50, tabella A, sopprimere tutti gli importi relativi alle rubriche per gli anni 2003, 2004 e 2005, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 11**

*All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.*

**Compensazione n. 12**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

**Compensazione n. 13**